

Francesc Eiximenis e Jaume Callís. Il diritto della moneta nella Corona aragonese

Paolo Evangelisti

Universitat de Lleida

Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura»

1. Premessa

L'occasione di realizzare un dialogo più stretto è più intenso tra storici del diritto e storici del pensiero politico ed economico costituisce il primo elemento di rilievo offerto dal seminario proposto dalla Societat Catalana d'Estudis Jurídics che desidero per questo ringraziare ancora una volta in sede di pubblicazione degli atti della giornata celebratasi a Barcellona nel novembre 2019.

E' ormai maturo il tempo per stabilire un contatto permanente e duraturo tra queste discipline storiche che, sin quasi ad oggi, continuano a procedere lungo linee parallele di ricerca, riducendo in tal modo il livello e la sostanza di uno scambio che invece si impone come sempre più necessario e sempre più imprescindibile. Una testimonianza chiarissima di tale necessità mi pare si possa cogliere proprio ricordando le osservazioni svolte da uno storico del diritto di lunga lena a proposito di Eiximenis. Alcuni anni fa, nel corso di un *workshop* che ebbi occasione di organizzare all'École Française de Rome sui capitoli di argomento monetario proposti nel *Dotzè*, Mario Ascheri notava come la conoscenza giuridica del frate gerundense fosse dissimulata all'interno di quei capitoli esprimendo la sua sorpresa e la sua curiosità per questo tratto costitutivo della scrittura politica eiximeniana. Agli occhi dello studioso senese era sostanzialmente incomprensibile l'uso che il Gerundense faceva del diritto e della *scientia iuris*, segnalando così le dissonanze e la difficoltà di lettura poste proprio agli storici ed ai cultori del diritto medievale.¹ Le osservazioni di Ascheri esprimono dunque, su un piano oggettivo, l'esigenza di un dialogo sempre più intenso tra gli studiosi delle fonti giuridiche del Medioevo europeo e coloro che si occupano dell'influenza che esse hanno esercitato nella costruzione di modelli politici e di teoresi istituzionali in quello stesso ambito geografico e culturale. Allo stesso tempo la sempre miglior conoscenza dell'apporto dei giu-

1. Mario ASCHERI, «Eiximenis, un grande comunicatore: non solo sulla moneta», *Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge* (Roma), num. 128 (2016), «Ben più del denaro». *Il diritto della moneta, la sua sovranità, le sue funzioni* (<<https://journals.openedition.org/mefrm/3190>>), in linea a <<https://journals.openedition.org/mefrm/3224>>.

risti medievali rispetto al *mare magnum* dei trattati politici del Bassomedioevo costituisce uno dei terreni più fecondi e ancora molto promettenti di quel dialogo che deve crescere ed infittirsi nel prossimo futuro. Nella storia del pensiero e delle dottrine politiche l'idea di un lungo secolo dove non vi siano Bartolo di Sassoferrato, i suoi predecessori Cino da Pistoia e Alberico da Rosciate, così come Jacques de Revigny, Jaume Callís e Jaume Marquilles risulta essere un tempo storico obiettivamente mutilo e mutilato. Lo stesso può essere detto, mantenendo gli stessi nomi appena citati, se si voglia tracciare una storia delle dottrine e dei linguaggi economici di quel periodo. In definitiva il pensiero politico e, più precisamente, la storia di una teoria del potere legittimo e dei suoi strumenti di affermazione non può essere fatta prescindendo da fonti quali il *Margarita fisci* o il *De moneta* di Jaume Callís, densi di citazioni di quei giuristi e di quei *doctores* che si sono appena menzionati. Parimenti non si può ricostruire o tracciare la storia della teoria e delle pratiche fiscali della Catalogna e della Corona aragonese se non si prendono in mano gli stessi trattati di Callís considerando l'insieme dei debiti giuridici che conferiscono a quei trattati peso e coerenza argomentativa.

E' propriamente in questa cornice che Eiximenis, conoscitore di canonisti e di civilisti, conoscitore dello *ius commune* così come dei *fueros* dei regni della «sua» Corona, conquista il suo spazio di riflessione, la sua autonomia di pensiero e il suo indiscutibile livello intellettuale che lo colloca tra le figure di spicco del Medioevo europeo.²

Eduardo Juncosa, in un interessante articolo pubblicato nel 2011, concludeva la sua ricerca sostenendo con nettezza «la importancia de un pensador tan desconocido como fundamental no solo para la evolución de la teoría política moderna sino también para el ejercicio más pragmático de la misma».³ A fronte di queste osservazioni la storiografia e la stessa cultura storica dell'ultimo decennio hanno fatto alcuni importanti passi in avanti. Nel 2019, ad esempio, è stato pubblicato, fuori dalla Catalogna e fuori dalla stessa Spagna, un manuale

2. Rogerio R. TOSTES, «*De Verbis Potestatis*». *A representatividade política na Catalunha de Pedro, o Cerimonioso, um exemplo na semântica europeia*, tesi dottorale, Lleida, Universitat de Lleida, 2019, si vedrà inoltre il contributo dello studioso contenuto in questo stesso volume: Rogerio R. TOSTES, «Que multiplicació de juristes... posa en lo cor dels hòmens gran terror», in Francesc Eiximenis *diante do saber jurídico, um ensaio*. La profonda conoscenza del diritto del frate catalano, in particolare di quello canonistico, è ben documentata non solo nel *Dotzè*, ma in un fondamentale trattato redatto dal Gerundense nel 1374: il *Tractat d'Usura*. Alla fine del XIV secolo Eiximenis scriverà inoltre una terza opera in cui la conoscenza del diritto risulterà centrale: il *Pastorale*, un trattato redatto nel 1398 dedicato all'etica di governo dei prelati. Sulla conoscenza delle fonti giuridiche del Gerundense si vedranno i numerosi lavori di Juan M. Peláez pubblicati tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso si citeranno qui solo due tra i più importanti: Juan M. PELÁEZ, «Las fuentes jurídicas de Francisco Eiximenins, OFM y aspectos histórico-jurídicos inéditos del *Dotzè del Crestià*», *Archivo Ibero-Americano* (Murcia), num. 41 (1981), p. 481-504; Juan M. PELÁEZ, «Notas sobre el derecho económico y las fuentes eclesiásticas en el pensamiento de Francesc Eiximenis», *Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona), num. 29 (1999), p. 835-842.

3. Eduard JUNCOSA BONET, «Pensar el pacto en la Corona de Aragón. Francesc Eiximenis y el *Dotzè del Crestià*», in F. FORONDA (dir.), *Avant le contrat social: Le contrat politique dans l'Occident médiéval (XIII^e-XV^e siècle)*, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 451-480, specificamente p. 480.

universitario di storia del pensiero politico dove Eiximenis si vede dedicato un suo spazio di rilievo.⁴ Nella stessa direzione va registrata l'uscita di un volume sulla storia del pensiero economico nel Medioevo pubblicato nel 2016 dove il ruolo svolto dal frate gerundense viene ampiamente riconosciuto e valorizzato accanto a figure intellettuali come quelle di Nicolas Oresme, di Duns Scoto e di Leon Battista Alberti.⁵ Nel 2020 il manuale è stato tradotto in francese e nell'anno seguente lo sarà anche in tedesco contribuendo così alla conoscenza del pensiero politico ed economico eiximeniano in aree linguistiche e culturali nelle quali, come noto, la storiografia registra assai differenziate sensibilità ed attenzioni sia in ordine al ruolo del Gerundense, sia, più in generale, rispetto al peso storico della Corona aragonese.⁶ Nel 2019, inoltre, un'importante tesi dottorale discussa all'Università di Lleida ha consentito di approfondire, con larghezza di studi e vasto uso di fonti, il peso specifico esercitato da Eiximenis nella messa in forma di un pensiero della rappresentanza politica del XIV secolo.⁷ In questo quadro si colloca naturalmente anche il seminario barcellonese meritoriamente proposto dalla Societat Catalana d'Estudis Jurídics che può ora essere maggiormente conosciuto nella sua ampia articolazione di contributi grazie alla pubblicazione degli atti stampati in questo volume.

Concludo questa premessa di ordine generale segnalando che le prossime pagine si limiteranno ad esaminare un aspetto specifico di quanto sinora delineato, affrontando un'analisi che si concentrerà sulla concezione eiximeniana della moneta all'interno della teoria politica ed economica disegnata nel *Dotzè* per poi esaminare, in una prospettiva comparatistica, il diritto della moneta messo in forma nei testi di un giurista del calibro di Jaume Callís.

In tale cornice vorrei mantenere un dialogo diretto con il già menzionato articolo di Eduardo Juncosa⁸ dedicato in una sua parte significativa ad esaminare le posizioni pattiste di Eiximenis sottolineando in particolare che i capitoli nei quali il frate dibatte la questione monetaria —i capitoli dove si incontra concettualmente la domanda delle domande: che cos'è e a cosa serve la moneta? e, ancor più significativamente: a chi appartiene la moneta?— sono tutti collocati nella sezione del *Dotzè* dedicata alla comunità politica e alla forma istituzionale della *civitas*. La moneta, concepita essa stessa come istituzione e

4. Roberto LAMBERTINI e Mario CONETTI, *Il potere al plurale: Un profilo di storia del pensiero politico medievale*, Milano, Jouvance, 2019, p. 203-205.

5. Paolo EVANGELISTI, *Il pensiero economico nel Medioevo: Ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Roma, Carocci, 2016, p. 177-184, 200-207, 209-210, 224, 242, 246-247, 250.

6. Per l'edizione francese del volume si v. Paolo EVANGELISTI, *La pensée économique au Moyen Âge: Richesse, pauvreté, marchés et monnaie*, Parigi, Classiques Garnier, 2021 (Savoirs Anciens et Médiévaux).

7. Rogerio R. TOSTES, «*De Verbis Potestatis*»; Rogerio R. TOSTES, «La textualidad de la representatividad política: el ejemplo de los franciscanos en los dominios catalano-aragoneses (siglos XIII-XIV)», *Archivum Franciscanum Historicum*, num. 114 (2021), p. 1-46.

8. Lo sviluppo della sua analisi avviata con il saggio del 2011 si può apprezzare leggendo il testo della sua relazione pubblicata in questo stesso volume.

non come denaro monetato, come mero numerario, viene quindi definita nel suo statuto giuridico ed economico in un perimetro che non è quello del *regnum*, né quello del *princeps* o del *presidente*. Per Eiximenis, teorico del pattismo come forma dell'agire politico, è invece la *civitas* l'orizzonte reale nel quale la moneta è pensabile nella sua stessa dimensione teorica. Ai suoi occhi è dunque lo spazio civico nel quale essa vive e circola con *profit*, letteralmente le «civils comutacions»⁹ a costituirsi come spazio d'elezione per riflettere sulle sue funzioni e per interrogarsi sui suoi valori.

Se all'osservazione del lettore moderno questo approccio può essere considerato come un deficit nell'organicità del sistema di potere pensato, legittimato e limitato dallo stesso Eiximenis, tale collocazione testuale, in apparenza a-sistemica, può di converso essere considerata come l'espressione consapevole di un'idea di moneta-istituzione propugnata dal Gerundense. Su questa doppia opzione interpretativa il dibattito resta aperto e, proprio le pagine che seguono, vorrebbero contribuire a svilupparlo aprendo un terreno di confronto specifico con gli altri saggi degli studiosi del pensiero politico del Francescano ospitati in questo stesso volume.

2. La moneta e il suo diritto in Francesc Eiximenis

I passaggi più importanti per ricostruire l'idea eiximeniana di moneta si trovano in tre gruppi di capitoli, tutti collocati nelle prime due parti del *Dotzè*; si tratta dei capitoli 58, 139-152 e 193-197. La lettura integrale di questi testi offre un panorama sufficientemente chiaro e coerente di ciò che è e di ciò che rappresenta la moneta. Per il francescano catalano, vale la pena ribadirlo, la moneta non è denaro, essa non si esaurisce nella dimensione metallica con la quale circola di mano in mano. La moneta è il *medium* e la misura della comunità che la utilizza, è, in concreto, la misura della fiducia che garantisce ogni relazione ed ogni contratto «civil» stipulato tra gli uomini: «[...] la peccúnia és ordonada a relevació de affany dels mercaders e dels treballants per la cosa pública a dar-li vida e bon viure». Lo stesso termine linguistico «diner», che «en grech és dit *nommus*, qui aytant vol dir com regle o mesura feyta per la ley», si traduce nel testo eiximeniano in un *instrumentum* «per dar a aquell qui'l reeb son dret; per la qual cosa diu que lo diner deu ésser apellat fermança d'aquel qui'l dóna, car per aquell li és liurat ço que demana». Secondo la prospettiva del frate —che trascende completamente l'anacronistica *disputatio* tra metallisti e nominalisti, già sottolineata per alcuni aspetti da Paolo Grossi in un prezioso e forse poco conosciuto volume del 1960—¹⁰ è per questa ragione fondativa che «aquells

9. Francesc EIXIMENIS, *Dotzè llibre del Crestià I, 1*, edizione de Xavier Renedo, vol. I, Girona, Universitat de Girona e Diputació de Girona, 2005, cap. 139, p. 303.

10. Paolo GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 14-19 e 63.

qui falsen moneda, o'n tolen secretament de la bona, deuan ésser greument ponits per la comunitat, axí com aquells qui falsen la fe dels hòmens vertaders, e enganen los confiants dretament en los altres, e destruen justes comutacions de béns fets entre los hòmens».¹¹ Pensata in questi termini la moneta è configurata dunque come uno dei più importanti beni comuni della comunità. Per il frate minore si tratta di un bene talmente importante che merita di essere circondato da un'interessante barriera protettiva di natura giuridica e politica.

Se si analizza il complesso di queste norme, tenendo conto del contesto propriamente giuridico e politico europeo del secolo che è alle spalle del testo del Gerundense, si può apprezzare tutto il peso della posizione sostenuta nei capitoli del *Dotzè*. Basti qui menzionare il *De moneta* di Nicolas Oresme ricordando il ben più tenue livello di protezione giuridica allestito solo pochi anni prima dal *magister* francese in un'opera che resta un caposaldo della riflessione monetaria del XIV secolo.¹²

Quanto al valore della moneta risulta chiarissimo come i testi eiximeniani si situino nel solco delle leggi e dei privilegi concessi dai monarchi aragonesi, privilegi che possono essere ben riassunti leggendo il testo istitutivo del *real valenzano*, concesso l'8 maggio 1247 nella capitale di quel regno, patria politica dello stesso Eiximenis.¹³

In quel testo giuridico, espressione di una cultura politica ormai consolidata, assume un rilievo particolare il valore identitario della nuova moneta: «[...] una et communis forma monete, qua sola in suis comerciis, empcionibus et vendicionibus et quibuscumque aliis paccionibus et contractibus absque trepidacione utantur». Si tratta dunque di una moneta politica che Jaume I stabilisce —«cudi fecimus»—, «deliberato consilio providentes» nella forma che unisce la nuova religione al nuovo dominio: «[...] sub signo salutifere crucis [...] posite etiam nostre etiam ymaginis et nominis in signis figuratam», in maniera che tutti possano utilizzarla e fidarsi di essa: «[...] ut sit christianis omnibus, iudeis et sarracenis [...] in civitatibus et regnis commorantibus necnon et aliis undecumque ibidem confluentibus [...] absque trepidacione utantur». In quest'ultimo passaggio si racchiude tutto il valore dominativo del *real*: pensato

11. *Dotzè llibre del Crestià I*, 1, cap. 139, p. 304.

12. Mi permetto un rinvio a Paolo EVANGELISTI, «Il pregio della stabilità monetaria. Analisi e dottrine prodotte nei territori della Corona aragonese e nel regno di Francia», in *Tra il Tirreno e Gibilterra: un Mediterraneo iberico?*, edizione de Luciano Gallinari e Flocel Sabaté i Curull, Cagliari, CNR, Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, 2015, p. 137-217; v. inoltre Adam WOODHOUSE, «“Who Owns the Money?” Currency, Property, and Popular Sovereignty in Nicole Oresme's *De moneta*», *Speculum* (Chicago), num. 92 (2017), p. 82-116; Tommaso BROLLO e Paolo EVANGELISTI, «La *libra* della sovranità. Analisi introduttiva al *Tractatus*», in Nicolas ORESME, *Tractatus de origine, natura, jure et mutationibus monetarum*, edizione de Tommaso Brollo e Paolo Evangelisti, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2020.

13. *Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie*, vol. I, edizione de Josepa Cortés, Valencia, Universitat de València, 2001, p. 132-133.

ed istituito come una nuova ed unica moneta *imposita* per tutti, signum di *fides* e di fiducia indiscutibili per ogni tipo di affare e per ogni *emptio-venditio*.¹⁴

Se questo è il valore politico di quella nuova moneta il suo valore economico risulta accuratamente protetto e salvaguardato lungo il tempo: «[...] in tota vita nostra et post, per decem annos continuos et completos». E' il monarca-governante, teorico sovrano della moneta, a garantire e sostenere la sua credibilità e la sua affidabilità precisando che il valore del *real* si manterrà inalterato «sub eiusdem legem, scilicet pondere, figura, nomine, literatura, valore, signo et magnitudine, et currat, duret et eius usus singularis et publicus in civitate et regno Valencie». Si tratta di garanzie inossidabili, accresciute da un altrettanto inossidabile impegno pubblico del monarca: «[...] que a nobis vel ab aliquo non destruat, mutetur, minuatur, augeatur nec annulletur aliqua necessitate, racione vel causa aliquo iure, arte vel ingenio» salvo il caso in cui dovessero venire a mancare pezzi monetali a causa di una «diminucione sive defectu ipsius monete». ¹⁵ Il ruolo del re, garante coniatore e tutore della bontà e inalterabilità della moneta del regno affermato in questo privilegio duecentesco si riflette con tutta evidenza nelle pagine e nei capitoli già citati del *Dotzè*. In definitiva quell'antico ed autorevole *privilegium* si costituisce come una premessa logica ed argomentativa pienamente assorbita dal testo eiximeniano. ¹⁶

Tuttavia, dal confronto tra i due testi emergono con altrettanta chiarezza alcune differenze sostanziali, in particolare per quanto riguarda la gamma di strumenti giuridici che non si ritrovano nel privilegio *jacobeo* reiterato lungo un intero secolo di giuramenti regali.

Il punto nodale che distingue i testi che abbiamo dinanzi può essere riassunto da una domanda: come si verifica e come si sanziona conseguentemente l'inosservanza di quell'inossidabile impegno giurato dai monarchi valenzani sulla scorta di una formula teoricamente indefettibile: «[...] ut predicta omnia

14. Sulla moneta *imposita* —*medium* del valore e della valutazione delle *res*— in relazione all'origine del diritto fiscale esiste una vastissima letteratura scientifica che tuttavia trova un momento imprescindibile di riflessione e di teorizzazione che merita di essere riletto ad oltre sessanta anni di distanza dalla sua pubblicazione: Ennio CORTESE, «Intorno alla "causa impositionis" e taluni aspetti privatistici delle finanze medievali», in *Studi in onore di Achille Donato Giannini*, Milano, Giuffrè, 1961, p. 317-394.

15. *Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie*, p. 133.

16. Si ricordi infatti il tenore di una delle prime conferme «perpetue» del privilegio valenzano sottoscritta dal re nel 1266. In essa Giacomo I promette ancora una volta che né lui né i suoi successori altereranno il peso, il tenore intrinseco (la «lex»), la forma e l'immagine impressa sul *real* «senza il consenso degli uomini eminenti delle città e del Regno di Valencia»: «[...] assensu et consilio omnium [...] et», lo si noti, «ad instanciam ac requisicionem iamdictorum omnium proborum hominum, civium et aliorum habitancium in civitatibus et regnis predictis nobis supplicancium et postulancium una voce, ut memorate monete regalium Valencie sub eisdem forma, rotunditate, figura et pondere atque lege quibus nunc est, securitatem et firmitatem omnimodam ac perpetuam prestaremus [...]». Il privilegio, dato a Valencia il 14 aprile 1266, si legge integralmente in *Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie*, p. 191-195. Va anche ricordato, nel solco della forma pattista sostenuta nel secolo successivo dallo stesso Eiximenis, che questa conferma viene fornita in cambio di un corrispondente tributo fiscale, tecnicamente il *monedatge*, che grava nella misura di un morabatino, ovvero di sette soldi, da corrispondere al *rex* per ogni casa posseduta sia nel regno di Valencia che in quello maiorchino.

et singula per nos et nostros semper in tota vita nostra et post per x annos continuos et completos valeant?»¹⁷

Il testo del *privilegium*, confermato dai successivi giuramenti dei nuovi monarchi valenzani, si riduce invece ad affermare che «in aliquo non violentur sed observentur, corporaliter iuramus [...] nos habere ratum et finitum quicquid superius continetur et ab omnibus inviolabiliter faciemus, quamdiu vixerimus, observari, ad hoc successores nostros usque ad prefinitum tempus, sicut superius scriptum est, obligamus».¹⁸

Dinanzi a questa carenza oggettiva del testo giuridico si ripropone in tutto il suo peso la duplice domanda chiave: qual'è l'istituzione, l'*auctoritas* che può esercitare il diritto di *cognitio*, di incriminazione, in definitiva di giurisdizione rispetto ad un'eventuale deroga da quell'impegno giurato? Qual'è il soggetto autorizzato ad irrogare le pene discendenti da questa attività giurisdicente?

A tale quesito Eiximenis risponde formulando un'equazione che può essere connotata politicamente come un'equazione di matrice repubblicana. Senza ricorrere all'appoggio diretto di fonti giuridiche o di testi redatti dai *culti* del diritto egli stabilisce che è la stessa comunità che si serve della moneta ad essere l'unica ed effettiva titolare degli *iura* e delle sanzioni che proteggono quel *medium* e quella misura delle relazioni.

In questa affermazione cruciale si ritrova un primo nodo problematico concettuale che riguarda la relazione tra pattismo politico eiximeniano e il doppio *status* della moneta. Si deve infatti tener presente che sia il *privilegium jacobeo* sia l'analisi della funzione monetaria proposta da Eiximenis, considerano il *nomisma* come l'*instrumentum* di tutti i *negotia*, inclusi i contratti notarili e il pagamento degli interessi sui *censi* che rappresentano uno strumento sempre più indispensabile del credito pubblico e privato in ogni territorio della Corona.¹⁹ Accanto a questa dimensione pubblica e pubblicistica della moneta, condivisa da entrambe le fonti, agli occhi dell'interprete moderno si delinea uno scarto non irrilevante che va considerato in tutto il suo peso. Per Eiximenis, teorico e fautore convinto del pattismo, quella moneta, che circola ed ha piena validità economica in ogni spazio della Corona, viene tutelata dalla comunità civica: un'istituzione certamente pubblica, politica, ma diversa, almeno teoricamente più limitata nei suoi poteri, circoscritta nella sua rappresentatività e, soprattutto, nella sua competenza territoriale.

Questa complessa posizione politica e giuridica eiximeniana porta con sé un ulteriore significato che acquista una duplice valenza di tipo economico

17. *Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie*, p. 133.

18. *Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie*, p. 133.

19. In effetti non credo si possa leggere il *Tractat de Usura* eiximeniano, le sue posizioni circa l'utilizzo ed il valore economico dei *censals* e dei *violaris*, ivi compreso il pagamento degli interessi corrisposti per quei contratti, senza tener presente i capitoli monetari contenuti nel *Dotzè*; cfr. Josep HERNANDO, «El "Tractat d'Usura" de Francesc Eiximenis», *Analecta Sacra Tarraconensia* (Barcelona), num. 57-58 (1985), p. 1-100.

e, ancora una volta, politico. Nei capitoli del *Dotzè* il valore della moneta, già affermato e garantito nel privilegio valenzano, si potenzia nella sua dimensione immateriale. Ciò che viene infatti protetto per via giuridica, tutelato dall'esercizio attivo della giurisdizione comunitaria («per rahó de açò aquells qui falsen moneda, o'n tolen secretament de la bona, deuan ésser greument ponits per la comunitat»),²⁰ è il valore stesso dell'inalterabilità monetaria che si costituisce come valore in sé, assoluto e indipendente da un numero. Nello sviluppo delle argomentazioni del francescano questo valore specifico diviene esso stesso un bene comune che trascende la moneta fisica meritando e richiedendo la massima protezione.

La definizione e la protezione di questo particolare bene comune, di questo valore-moneta, incrocia così una seconda questione che interessa da vicino la messa in forma teorica del pattismo eiximeniano. La «sua» moneta, il suo inalterabile valore che garantisce l'affidabilità e la sicurezza degli scambi che cementano ogni relazione civica, viene collocata al vertice della piramide valoriale ed istituzionale, scacciando da esso lo stesso monarca. Nel testo eiximeniano questa primazia non è affermata sulla base di uno stock di principi politici, né sulla scorta di un'etica di tipo naturalistico, ma è resa possibile ricorrendo esattamente al lessico e al patrimonio di pensiero giuridico presente nel contesto culturale in cui egli opera. In concreto il Gerundense stabilisce che il delitto di lesa maestà, giunto in terra iberica sin dall'età imperiale e largamente utilizzato dalla cultura giuridica catalana, si applica non a protezione del monarca ma per salvaguardare il valore della moneta, bene comune sovraordinato alla stessa vita del *rex*.

Questa specifica argomentazione eiximeniana realizza così la più significativa frattura tra i testi sin qui esaminati. In effetti nel *privilegium* dei secoli XIII-XIV è «reus lese magestatis», «tanquam transgressor regie ordinacionis», «qui» utilizza «alia moneta» che non sia il *real* valenzano, venendo punito con le pene tipiche applicabili a quel reato sin, almeno, dalla codificazione giustiniana. Per converso nel *Dotzè* ogni uomo, incluso il monarca, che alteri la moneta è colpevole di una serie di delitti tra i quali trova pienamente spazio il *crimen laese majestatis*, stabilendo così che il *bonum* della moneta è un *bonum* che supera quello del *princeps*. Si tratta di una posizione espressa in maniera chiarissima sebbene Eiximenis sia ben consapevole che il *Dotzè* è commissionato dal re ed è scritto per i re della Corona. Proprio per poter meglio collocare in tutto il suo valore tale posizione è necessario anteporre alla sua lettura una considerazione che riguarda da vicino la qualità e la durata del rapporto politico instaurato tra il Frate e la casa regnante nel corso dell'ultimo ventennio del XIV secolo.

Da un lato occorrerà ricordare la nota lettera del re Pietro il Cerimonioso inviata allo stesso Eiximenis datata maggio 1381. In essa il re comandava al frate di concludere il *Dotzè* e tutti i restanti volumi del *Crestia* in modo che

20. *Dotzè llibre del Crestià I, 1*, cap. 139, p. 304.

«la dita obra sia perfeta». Il significato specifico della «obra», finanziata dalle casse della Corona, si rende manifesto nelle stesse parole del re indirizzate al poligrafo gerundense: «[...] la qual entenem serà gran salut de ànima de tot chrestia que en aquella volrà entendre».²¹ Undici anni più tardi, vale a dire nel 1392, l'attenzione e la «fealtat» di Eiximenis nei confronti della casa aragonese, collocata all'interno di una ben precisa concezione del ruolo della comunità politica, vengono confermate in un'altra ben nota lettera inviata a Martino il Vecchio: «Item, seyor, vos soplech que per [ta] que vostro regiment sia tostemps prosperat [...] Sobra [aç]ò, si a Déu plau, vos scriurè longament, ans he proposat de acabar-vos [lo] li[bra] que'm faés començar, on sia posat lo regiment reyal, e us soplich que fasatz treladar lo libra que he ordonat de cavaleria e bon regiment de la cosa pública, car tot ho faretz scriure per cent florins e per meys, [e serà a] vós e als vostros lum e gran directors en totz vostros afers».²²

Così, dopo aver rivendicato il suo ruolo politico-pedagogico Eiximenis affermava: «Item, seyor, vos plàcia éser amador de las comunitatz e de la cosa pública, e de no pendra guerra sens lur consentiment». La missiva si concludeva con la rivendicazione del frate a svolgere un ruolo attivo a sostegno del re «amador de las comunitatz e de la cosa pública»: «[...] yo, seyor, ma recoman humilment tostemps en la vostra gràcia e mercè, apareyllat tostemps als vostros manamens. D'estz jorns faem gran sollempnitat açí en la [ciutat] per la vostra victòria e honor, e yo preyqué e tota la gent féu aquell jorn gran festa; e ab gran alegria tot hom de[sit]ga contínuament de vós oir tot bé e myllorament [...] car vostro bé glòria és de tota la nació, e de la casa d'Aragó specialment. Tot jorn, seyor, vos prech que siatz entès en gràcias a aquell qui tanta gràcia vos ha feta, e après en lo bon regiment del pobla, que novelament vos ha Déus comanat».²³ Di fronte a queste posizioni nel *Llibre dels àngels*, che pure rappresenta un momento di ridefinizione del pattismo eiximeniano e della teoria dei limiti entro i quali agisce il *princeps*, non è dato ritrovare alcuna modifica della teoria monetaria esposta nella prima parte del *Dotzè*.

Si dovrà anzi sottolineare come il cambiamento della posizione politica eiximeniana attestata in alcuni capitoli del *Llibre dels àngels* —in particolare in II, 8, II, 6 e 7, III, 6-8—²⁴ e nella seconda versione del *Dotzè*, precisamente nei capitoli dedicati al tiranno,²⁵ non possa essere considerata come una sorta di alterazione sostanziale della teoria politica del Frate, né come un punto di non ritorno rispetto alle posizioni da lui espresse negli anni ottanta. Se la mo-

21. V. Antoni RUBIÓ Y LLUCH, *Documents per l'història de la cultura catalana mig-èval*, vol. I, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1908, p. 292.

22. Testo in <www.narpan.net/ben/indexautograf.htm>.

23. Testo in <www.narpan.net/ben/indexautograf.htm>.

24. Testo in <www.lluisvives.com/obra-visor/llibre-dels-angels--4/html/>, ed. digitale dell'incunabolo di Barcellona del 1494.

25. Si confronterà in particolare la seconda versione del *Dotzè* con il capitolo 607 della prima.

neta resta dunque nel dominio della «comunitatz» il *princeps* resta tale se e in quanto «amador de las comunitatz e de la cosa pública». In questa sede è sufficiente leggere il testo dirimente della famosa lettera del Francescano inviata a re Giovanni I il 12 marzo 1396, dunque tre anni dopo la redazione del *Llibre dels àngels*: «Molt alt príncep e seyor, sàpia la vostra altea que feyta als juratz e al conseyll de la ciutat per mosèn Pere d'Artés molt altamente la relació que vós, seyor, manàvetz, éls an enseyat sobra açò sagura afecció e voler, e sens dupta que u faran per guisa que vós na seretz molt content [...]. Per què us plàcia, seyor, que'l deliuret de present, e fer-n'etz vostres afers. Seyor molt alt, sien-vos a cor vostres notablas ciutat e vilas, car a la fi aquestas vos han a traura del fanch e a mantenir vostro estament. Seyor, graïtz molt a Jhesucrist, qui us fa aquesta tan gran e tan aseyalada honor, la qual yamés no fèu a nagú de vostres predecesors, ço és que [vó]s aga[ts lo p]apa de vostra seyoria, e habitant en vostro regna. Creetz-me, seyor, que per tot cert açí està amagat gran fet, e tan gran most[ra] de glò[ri]a e honor e prof[i]t, que yamés [n]o seria pensat, axí com de p[och] en p[och] sa descobrirà, ab la ajuda de nostro Seyor».²⁶

Il tenore e la literalità di questa missiva —in particolare il passo in cui si constata come siano «notablas ciutat e vilas» che «a la fi» «vos han a traura del fanch e a mantenir vostro estament»— confermano così, nel 1396, l'antica posizione eiximeniana costantemente volta a sottolineare il ruolo, il peso politico e fiscale delle comunità cittadine dinanzi al *princeps* e, in questo caso, dinanzi ad un *princeps* concretamente presente ed assai attivo.²⁷

Sulla scorta di questa rilettura delle fonti pedagogiche e della corrispondenza intrattenuta da Eiximenis con ben tre monarchi è possibile apprezzare compiutamente il significato del testo che mobilita la stessa lesa maestà come presidio penale posto a protezione della moneta e a tutela del suo valore immateriale: «Per rahó de açò aquells qui falsen moneda, o'n tolen secretament de la bona, deuan ésser greument ponits per la comunitat [...] e reten lo príncep qui fa la moneda per gran monçoneguer, e axí com a corrompador de la justa ley e del pes posat e instituït ésser en les peccúnies. Per rahó d'açò falçar moneda és appellat crim de lesa magestat».²⁸ In questa dichiarazione, mai modificata nel corso di tutto il XIV secolo, la falsificazione della moneta viene considerata un'attività criminale tipicizzata come «crimen laese majestatis», un reato che in Eiximenis non trova alcuna limitazione quanto ai soggetti perseguibili, non prevedendo inoltre casi di eccezione o di deroga, né, tantomeno, di appellabilità della sentenza.

26. Testo in <www.narpan.net/ben/indexautografs.htm>.

27. Si confronteranno le opinioni esposte nel testo con i due importanti articoli pubblicati in questo stesso volume redatti rispettivamente da Xavier Renedo Puig y Martí Sadurní. Sul rapporto di Eiximenis con il potere reale si vedrà utilmente il contributo di Eduard Juncosa ospitato anch'esso in questo volume. Il grado di influenza politica del frate gerundense sul re Martino è ulteriormente documentato da un provvedimento del monarca datato al 1402 inquadrato e discusso con grande acribia nel contributo di Rogerio R. TOSTES, «Que multiplicació de juristes... posa en lo cor dels hòmens gran terror», par. 7.2.

28. *Dotzè llibre del Crestià I*, 1, p. 304.

Tale posizione giuridica e politica viene rafforzata all'interno della più vasta concezione eiximeniana di giustizia dei contratti e degli affari mercantili. Si tratta di una concezione di particolare valore poiché ancora una volta chiama in causa la responsabilità diretta del *princeps* nell'alterazione della moneta. Per il professionista della povertà volontaria si tratta di un'alterazione ingiustificabile poiché la moneta si costituisce come certezza negli scambi e per gli affari realizzati all'interno della comunità politica: «[...] lo diner és mesura e regla dada als hòmens per la ley instituent la sua valor, e és dit encara que lo diner és fermaça de veritat e testimoni a l'hom a reebre de l'altre certa quantitat de roba o de açò que demana, per tal tota senyoria qui falça aquesta ley comet crim de falç en la cosa pública».²⁹

La rottura sostanziale con il testo del *privilegium* del 1247 e con il famoso *privilegium* giurato nel 1266, ancora confermato dal re Pietro il 14 settembre 1336 e ritenuto pienamente valido ai tempi di Pere Belluga, dunque a metà del xv secolo,³⁰ si approfondisce ulteriormente quando Eiximenis discute dell'immagine che si deve utilizzare per certificare la validità e la legalità della moneta. E' proprio nel capitolo inaugurale del suo *dossier* monetario che egli afferma con ostentata indifferenza che: «[...] estech ordonat que cascuna regiò usàs de diner, e que agües cert pes e certa valor, en testimoni del qual pes e valor hagués en si aytal figura, axí com la ymatge del príncep o qualque altre [...]».³¹

Più in generale la tutela ed il presidio del bene moneta vanno collocati e compresi all'interno della nozione eiximeniana che condanna il furto perpetrato in danno della comunità come il peggiore dei furti compiuti in danno di qualsiasi soggetto e ancora una volta senza escludere da tale delitto la responsabilità diretta del *princeps*. Tale posizione si legge in particolare in un capitolo che si conclude esattamente con la condanna del *tyrannus* definito come colui che, più di qualunque altro uomo e più di qualunque altro *civis* «furta» e danneggia la *communitas*. Così i passaggi chiave del capitolo 58 del *Dotzè*:

[...] furtar e noure a la comunitat sia crim incomparablement major que furtar e noure a qualsevol en especial [...] per les següents rahons. La primera sí és

29. *Dotzè llibre del Crestià I*, 1, p. 305, corsivi nostri.

30. Il testo del secondo *privilegium* circa la necessità di preservare il valore del *real* valenzano fu infatti oggetto di una vasta riflessione condotta all'interno di un noto e lungo capitolo dello *Speculum principis* del giurista Pere Belluga, consigliere del re Alfonso il Magnanimo. V. Petrus BELLUGA, *Speculum principum [...] una cum additionibus et commentariis D. Camilli Borelli [...] Accessere D. Antonii de Fuertes et Biota [...] Aureae Additiones*, Bruxelles, Francisci Viuieni sub signo boni Pastoris, 1655, rubrica 36, *De mutatione monete*, p. 168rb-169va; nella editio *princeps* il testo si legge in Petrus BELLUGA, *Speculum principum*, Parigi, Petri Vidouaei, 29 gennaio 1530, f. 168v-170r; per un commento al testo mi permetto un rinvio a Paolo EVANGELISTI, «Per un'analisi del testo giuridico. La moneta del regno: un'istituzione convenuta», in Paolo EVANGELISTI, *Francesc Eiximenis. Il Dodicesimo libro del Cristiano, capp. 139-152 e 193-197. Lo statuto della moneta nell'analisi di un Frate Minore del secolo XIV*, «Analisi introduttiva» e traduzione di P. Evangelisti, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2013, p. 200-208, anche in <www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9277>.

31. *Dotzè llibre del Crestià I*, 1, cap. 139.

car qui furta a la comunitat furta a molts ensemps, ço és a tots aquells qui contribuexen a la comunitat e, per consegüent, fa més de mal que si furtava a qualque un en especial. Mas diràs tu que en quant la comunitat ho pot mills sofferir que tota altra persona singular, per tant appar que menys de mal faça aquell qui furta a la comunitat que aquell qui furta a algú en singular. Respon e dic-te que, jatsia que la comunitat puxa mills portar algun furt que alguna persona mesquina e pobre singular, emperò mills poria portar algun furt alguna persona richa e plena que la comunitat mal regida, qui fa que en les col.lectes e generalitats més hi paguen los pobres e persones miserables que no fan los richs. Perquè en aytal cas no és ver ço que dit és, ço és qui mills puxa portar lo furt e.l dampnatge qui.s fa a la comunitat lo comú axí disposat e regit que alguna persona en singular. E com sia certa cosa que huy les comunitats del mün se regexsen axí miserablement com dit és, per tal no és ver que mills puxa portar lo furt de la comunitat la comunitat mateixa que tot altre de la comunitat en singular. Ítem, posat que axí sia de fet que la comunitat puxa mills sofferir lo furt que cascú de la comunitat, emperò encara és major crim furtrar a la comunitat en aquell qui en fe e ab sagrament ha rehebuda cura de la comunitat, que no si furta a altre en special, al qual no és ligat per especial fe ne sagrament car sens tot dupte aquell qui trencant fe furta a la comunitat és caygut en crim de trahició, e no u és l'altra qui furta en special a algú [...]. La segona rahó és aquesta: car bon estament de la comunitat és bon estament de cascun dells altres en particular, e no és per lo contrari. Com, donchs, abundar en peccúnia sia una d'aquelles coses qui fortifiquen la comunitat, axí com davall havem ha veure³² donchs furtrar ne tocar a la peccúnia de la comunitat és tocar e naffrar l'estament de cascú en particular e, per consegüent, major e més mal és sens comparació furtrar a la comunitat que furtrar en particular. La III rahó és aquesta: car aytant és pijor lo furt com se fa de cosa pus alta, e millor e pus privilegiada. Com donchs segons los philosophs e segons bona rahó, los béns de la cosa pública sien millors en quant són ordonats a més bé que neguna res en particular d'aquella, seguex-se que aquella defraudar és sens comparació major pecat que defraudar qualsevol persona en especial. La quarta, car lo deffraudant la cosa pública afflaqueix-li son poder e sa virtut e, per consegüent, no és axí poderosa a mantenir les leys de justícia, ne a deffendere los bons, ne a perseguir los mals, com seria si axí no era deffraudada [...]. Per rahó d'açò [...] los tirans deuen ésser perseguits fins a la mort, car totsemps afflaquexen e emprobexen la cosa pública, e aytant com poden eriquexen si mateys. E [...] lo príncep aquell qui per mantenir la comunitat treballa, no solament li deu hom ajudar, apellat per ell, ans encara no apellat s'i deu hom convidar, e metre e fer-li esforç per tal que la comunitat sia mantenguda e ell sia honrat per ella axí com a leyal e noble cap d'ell.³³

Osservando il complesso sistema giuridico-politico azionato dal frate gerundense in difesa della moneta, della «peccúnia» che serve a fortificare «la

32. Il riferimento è ai capitoli monetari di cui ci occupiamo in queste pagine.

33. *Dotzè llibre del Crestià I, 1*, cap. 58, p. 126-127.

comunitat», si può facilmente constatare come tutta una letteratura giuridica sia, o almeno appaia, superata e quasi scardinata. Si ricordino in proposito le *auctoritates* classiche di Azzone, di Alberico de Rosciate, di Cino da Pistoia³⁴ sino a giungere a Bartolo e allo stesso Jaume Callís³⁵ che analizzeremo specificamente nel prosieguo di questo lavoro. Si consideri in particolare quanto affermava Azzone nel testo paradigmatico per intere generazioni di giuristi che hanno operato sulla materia sulla scorta della sua posizione:

De Falsa moneta. Falsum non solum predictis modis committitur et punitur sed etiam in moneta, et ideo ponit de ea quia gravior imponitur penam quam supra alio falso. Cudendum ergo quando locum habet haec accusatio et qui tenent de eo crimine, que sit eius pena et quae sint specialia in hac accusatione. Et certe locum habet hec accusatio cum quis fabricavit falsam monetam vel fabricari fecit vel super ea dedit consilium et auxilium vel non prohibuit eam fabricari qui tamen in totum formare nouluerit iusta [...] excusatur, ut ff. e. qui falsam mo. sed et si quis aureos nummos tingat vel fingat vel radat, patitur capitale penam, ut ff. e. l. qui nummos³⁶ [...]. Sunt autem in hoc crimine multa specialia quod etiam infames ut in crimine lese maiestatis possunt accusare, ut i. e. l. pe. et l. i. patri. [...] Et quod sola negligentia quis punitur etiam ignorans si dominus erat in proximo constitutus. Nam publicantur predium in quo commissum est scelus nisi dominus ante ignorans ut primum reperiret scelus prodiderit perpetratum, si vero dominus longissime a predio abfuerit nullam patitur penam sed eius auctores qui ministerium in hoc probuerunt capitaliter puniuntur.³⁸

34.V. Paolo EVANGELISTI, «Analisi introduttiva», in Paolo EVANGELISTI, *Francesc Eiximenis. Il Dodicesimo libro del Cristiano*, capp. 139-152 e 193-197, p. 61-67.

35. Jaume CALLÍS, *Margarita Fiscí, Sextum dubium*, cap. 22, in Iacobi CALICII, *Margarita Fiscí, Viridarij militiae* [...], Lugduni, Ioannes Gordiola, 1556, p. 37, dedicato a «qui moneta falsaverit vel conflaverit»; Jaume CALLÍS, *Margarita, Sextum dubium*, par. 22, p. 37a; circa le pene da infliggere a coloro che «contra maiestatem principis vel consiliariorum eius commisit», v. par. 27, p. 37b; *Octavum dubium*, par. 13, p. 119b, dedicato al diritto di coniazione in «Catalonia»; Jaume CALLÍS, *De Moneta*, l'incipit del trattato riflette sulle funzioni e lo status della moneta, in Iacobi CALICII, *Margarita Fiscí*, p. 197a-b. Di seguito si cita il passaggio cruciale del par. 2: «Vigesimus casus, quia qui monetam falsaverit, vel conflaverit tenetur falsi crimine et pena falsi est deportatio et omnium bonorum publicatio ut l. prima par. j. ff. ad l. Cornel. de fals. et in l. secunda. C. de fal. mon. Et nedum universae facultates facientis falsam monetam confiscantur, sed etiam domus, vel fundus, in quibus fabricatur per modum tamen contentum in l. prima par. domus C. de fal. mo. et praedicta confiscatio omnium bonorum est approbata de iure Cathalonie hoc casu in usatico simili modo par. moneta». Sull'*usatge* citato da ultimo nel testo di Callís si vedranno le precisazioni contenute in Joan BASTARDAS e Marc MAYER, «La moneda en els Usatges», *Symposium Numismático de Barcelona*, Barcelona, Asociación Numismática Española, 1979, p. 210 e 219; Max TURULL i RUBINAT, *El gobierno de la ciudad medieval*, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, Departamento de Estudios Medievales, 2009, specificamente p. 453-454, con citazioni dei tre *usatges* fondamentali, in particolare l'*usatge* 172 (*Cunctis pateat*), e, inoltre, 68 e 34. Sulla definizione del delitto di *laesa majestatis*, v. Jaume CALLÍS, *Margarita Fiscí, Octavum dubium*, par. 220, p. 134b-135a.

36. Il testo prosegue indicando le possibili attenuazioni relative alla falsificazione di monete meno pregiate.

37. Segue l'esame della questione del diritto di cattura del falsario.

38. Il passo si conclude con notazioni relative alle possibili attenuazioni di pena applicabili a vedove e tutori; in *Summa Domini Azonis*, Lione, Jacques Giunta, 1540, p. 163va. Il testo di ALBERICO DA ROSCIATE si legge in *Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici*, Venezia, 1581, ad v. *moneta*, f. non num.

Di fronte a queste posizioni quella sostenuta dal Gerundense a proposito della punibilità dei falsificatori di moneta risulta essere una autentica originale postura politica. Essa costituisce l'esito e quasi la concrezione del suo specifico pattismo che ha, come suo proprio centro di gravità il *be comu* inteso in tutta la sua effettualità. Eiximenis infatti guarda ad esso non come ad un tommasiano *bonum commune*, ma come ad un inveramento di ogni forma e di ogni strumento in grado di assicurare il *profit* della *comunitat*, essendo la moneta il vertice rappresentativo di questo sistema civile ed economico.

Se allarghiamo lo sguardo e prendiamo in considerazione le due tipiche *sedes materiae* relative alla coniazione dalla moneta e al *crimen laese majestatis* utilizzate e commentate dai giuristi non si troverà una sola posizione che sostenga la tesi eiximeniana dell'incriminabilità del monarca, *imperator, princeps, rector* o *potestas civitatis* come *reus* di quel delitto. Una risultanza che appare particolarmente significativa atteso il fatto che il Gerundense conosce esattamente la fonte giuridica che stabilisce e tipicizza il *crimen laese majestatis* da lui citato nel capitolo 665 del *Dotzè* e lì perfettamente definito come presidio posto a salvaguardia della *persona* e del *dominium* del «senyor».³⁹

Se il diritto romano reinterpretato dai giuristi dello *ius commune* affronta le questioni della sovranità e della falsificazione nummaria in un ambito assai esteso di leggi e di pronunciamenti giurisprudenziali, le norme ed i commenti imprescindibili per poter effettuare un confronto puntuale con la tesi eiximeniana sono costituiti dai *loci* della «lex Iulia de maiestatis», della «lex Cornelia de falsis, de fal. mone.», del «de veteris nummismatis potestae» dell'XI libro del *Codex* (C. 11.11, 1-3, in particolare 11.11, 2), e, infine, dai nove passaggi chiave contenuti nel Digesto: D. 18.1; 46.3.99. n. 2; 50.17.34 n. 2; 12.1.2; 12. 1. 3; 48.10. 8; 48.10.19; 48.4.1 e 2. Nell'impossibilità di riportare la lunghissima serie di pronunciamenti maturati tra XII e XIV secolo su questi punti merita concentrare la nostra attenzione su alcuni passaggi chiave che vengono dal calamo di Bartolo, autorità di riferimento per ogni *juris peritus* europeo e catalano del secolo eiximeniano.

Il giurista di Sassoferrato, dopo aver inquadrato la materia nel suo commento al Codice, a partire dalla legge Cornelia *de falsis*: «[...] si quis. No.tex. istius l. in fi. dicit quod etas pupillorum quicquid videt ignorat. item no.glo. quod ille posset cudere monetam, quam habet ex privilegio principis, et forte illud privilegium concessus privatis non valeret, sed solum concessus comita-

39. Si tratta di un passaggio che discute il divieto di rivelare all'«enemich del senyor [...] neguna missió o fortificació per la qual lo senyor és segur», incluse quelle contenute «per letra o per missatges». Se il soggetto vincolato al «senyor» dal *pactum* feudale, essendo suo «vassal», infrange tale divieto egli «és», *ipso facto*, «caegut en crim de lesa majestat ff, Ad legem Juliam: Magestatis, l. I, II, II»; Francesc EIXIMENIS, *Dotzè llibre del Crestià II, 1*, edizione de Curt Wittlin *et al.*, Girona, Col·legi Universitari de Girona e Diputació de Girona, 1986, p. 476. Si ricorderà in proposito che Eiximenis distingue accuratamente il lessema personale e feudale di *senyor* da quello che vale nei suoi testi come solo apparente equivalente semantico di *rex* o *princeps* ovvero *senyoria*. Su quest'ultimo termine rinvio ad alcune notazioni contenute nella quarta ed ultima sezione di questo contributo.

tibus. immo illi et Flisco [*sic*] qui faciunt cudi florenos non possunt»,⁴⁰ approfondisce la sua posizione mettendo a frutto il combinato disposto della stessa *lex Cornelia* con quanto stabilito dalla *lex Iulia*. In un passaggio decisivo del commento al Digesto egli afferma che:

Lege Cornelia. Nona Contra aurifices qui faciunt aurum et argentum de minori liga, qua[m?] civitas requerat, ut puniantur de falso. ad id quod dicitur hic scilicet, argenteos nummos adulterinos conflaverit. dicitur conflaverit id est de novo fecerit, alio modo conflaverit id est factos et bonos dextruxerit hoc modo potest puniri de falso, si facit dolose, ut illos nummos occultet. Tertio habes quod qui potest prohibere, et non prohibuit, tenent hac pena, et ratio potest esse, quod facere nummos adulterinos ledit principaliter Respublicam et ideo conscii debent indicare, alias puniuntur secundum ea que dixi sub tit. i. l. utrum. vel dicamus speciale in istis atrocioribus criminibus, ut legis Julie maiestatis. l. quisquis in fi. C. ad leg. Jul. maie. et in crimine parricidij [Dig. 48.9.6] d. l. utrum et in falsa moneta, ut hic, quod dixi in d. l. Utrum. [Dig. 48.9.6] magis placet. Quero utrum ille qui expendit falsam monetam, teneatur crimine falsi. Hic videtur casus, quod sic. ut hic in ead. lege exprimitur etc. tamen credo, quod tunc demum committit falsum et incidit in legem Corneliam de falsis, quando expendit nummos nominatos hic scilicet plumbeos vel stanneos, alias non incidit in legem Corne. de falsis, sed punitur extraordinarie. l. saccularii. circa prin. et ibi. not. par. de extraordi. cri. Et per hoc plures feci evadere a pena legis Corne. de fal. Item dicitur hic, dolo malo, etc. quare dicit, dolo malo. Respondeo que potest emere quis bona fide causa calculandi rationem, et tunc non tenetur lege Corn. de fal. tamen illi nummi calculandi non debent esse forma publica percussi.⁴¹

Se sulla scorta di questo ampio commento bartoliano osserviamo i passaggi importanti, posti a commento di altri *loci* classici del Digesto, la differenza sostanziale con la posizione eiximeniana resta immutata. E' quanto emerge chiaramente da tre riflessioni del giurista marchigiano dedicate al commento del nono *liber* del *Codex* e al quarantottesimo libro del Digesto:

Quisquis. Qui proditionem fecerint, vel tractaverint contra principem, vel eos qui sibi assistunt, puniuntur morte, et publicatio bonorum, et eorum filii non sunt capaces hereditatum vel legatorum, nec ad testimonium, honores vel officia admittitur [...]. Statutum est hic, quod quicumque prestiteri auxilium vel favorem alicui exbannito, pro proditio huius communis puniatur certa pena [...].⁴²

40. *De falsa moneta*, in BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In secundam codicis partem*, Venezia, Luca Antonio Giunta, 1567, *Ad legem Corn. de falsis*, lex secunda, p. 148va.

41. BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In primam [-secundam] ff. novi partem*, Venezia, Luca Antonio Giunta, 1567, D.48.10.9, p. 203vb-204ra. Ringrazio l'amico Andrea Bartocci che mi ha aiutato ad identificare gli importanti passi del Digesto indicati nelle parentesi quadre.

42. Segue la citazione di un caso (Pietro da Spoleto) e la conferma che «si aliquis procurat auxilium, vel favorem alicui exbannito [...] incidit in penam»; BARTOLO DI SASSOFERRATO, *Ad nonum liber Cod.*, leg. Iulia maiestatis, lex quinta,

Quero quod dicatur moneta falsa. Respondeo qui sit ab eo qui non habet auctoritatem faciendi a principe l.ii.et ult. C. de fal.mon. Secundo quero qualiter debeat fieri monetam ab eo, qui habet auctoritatem faciendi, ne alias dicatur moneta falsa, et adulterina. Inn. in c. quanto extra de iureriu. et. moneta debeat esse talis in forma qualis est in materia, deductis expensis cudendi, et hoc observat consuetudo. Sed tex. legis verum dicere contrarium, quod moneta debet esse talis in forma qualis est in materia, non deductis expensis cudendi et sic, vero, quod expense cudendi debeant fieri de publico l.i. circa prin. et ibi in gl.s. de Johannes c. exemp. Quero utrum aliquis cogantur recipere monetam pro ea estimatione, quia taxata est a publico. Casus est hic, quod sic, et si non recipit, punitur ut est in caus C. de veto nummis. potest. l.ult.lib.xi.⁴³

Quicumque. Dp.C.de fal.mone.l.i et ii. Gl. qui est hic, non solvit. Breviter si aliquis falsat monetas civitatis punitur, ut ibi, si falsat monetam principis, aliter punitur, ut in eo.tit.l.ii. Illi enim qui aliter radunt, vel tingunt, puniuntur et hic dicitur et extra de iur. c. quanto.⁴⁴

Questo già ricchissimo panorama di osservazioni, che sedimenta e rafforza le posizioni giuridiche predisposte nell'arco di tempo che connette Azzo-
ne ad Alberico da Rosciate, trova tuttavia il suo testo dirimente e conclusivo nel commento bartoliano al libro undicesimo del Codice dedicato ad inquadrare i soggetti dotati della legittima facoltà di mutare il valore della moneta:

1. Estimatio que ab initio est non potest decrescere nisi autoritate principis. Idem estimatio monete. 2. Pretia rerum quomodo dicantur decrescere vel accrescere ex diminutione monete ex diminutione monete vel eius augmento. 3. Damnum estimationis mutatae monete ad quem pertineat. remissive. Pro imminutione. Minus estimatione floreni minuitur estimatio rerum que venduntur ad florenos. h.d. Pro declaratione quero quod potest minui estimatio auri. Respondet glo. solum autoritate principis vel eius cui princeps concessit. No. glo. ex qua habes quod estimatio que ab initio est non potest decrescere nisi autoritate principis vel facientis cui princeps concessisset. No. quod nisi autoritate facientis. quod intellige ut dicam. i. t. proxi. Secundo quero quomodo decrescente estimatione auri decrescat estimatio rerum cum decrescat, et accrescat per se, ut l. pretia rerum ff. ad l. fal. Respondeo ut colligitur ex summario non enim intelligas quod res dentur pro minori pretio, sed dabuntur tot aurei quot valet dicitur tamen decrescere eo quod aureus

p. 145rb. Si vedrà anche D 48.4.1 e 2 in BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In primam [-secundam] ff. novi partem*, p. 186vb.

43. BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In primam [-secundam] ff. novi partem*, D. 48.10.19, p. 205va.

44. BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In primam [-secundam] ff. novi partem*, D.48.10.8, p. 203vb. Il passaggio importante dedicato al «de veteris numm.» del libro XI si legge in BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In tres Codicis Libros*, Venezia, Luca Antonio Giunta, 1567, ad l. 11. 11. 1-3, specialmente p. 33vb-34ra-b.

minus valet. Ultimo quero damnum mutata estimationis monete ad quem pertinet dixi plene in l. paulus. ff. de sol.⁴⁵

L'orizzonte vastissimo, esplorato con tutta l'acribia di Bartolo, che ben conosce la lunga tradizione giuridica sulla materia, non lascia dunque intravedere alcuno spazio di incriminabilità del *princeps* quale reo del massimo delitto politico e civile inquadrato dalla *lex Iulia*.⁴⁶ Ma, in questi stessi testi, il monarca non appare neppure come figura e soggetto imputabile degli altri tre delitti puntualmente richiamati nei capitoli monetari di Eiximenis: falso in atto pubblico, furto in danno della comunità, tradimento («*crim de trahició*») della stessa *res publica*. Si tratta di un complesso di reati penali che, rubricati dal Gerundense come applicabili a qualunque falsificatore della moneta e per qualsiasi caratteristica propria del bene moneta, meriterà ulteriori e più precise ricerche che dovranno essere condotte congiuntamente dagli storici del diritto e dagli storici del pensiero politico almeno sulle fonti giuridiche del XIV secolo.

Di fronte a queste prime risultanze della ricerca, mantenendo una prospettiva strettamente giuridica, risulta comunque già evidente l'esistenza di una via teorica, ovvero di un possibile fondamento logico che potrebbe sostenere la peculiare rilettura eiximeniana del *crimen laesae maiestatis*. Tale fondamento va individuato in alcuni *capita* della stessa *lex Iulia* dove veniva stabilito che il massimo *crimen* vedeva come *partes laesae* non solamente il *princeps/imperator* ma lo stesso *populus* (D. 48.4.1).

Questa ipotesi teorica, posta nella legge imperiale e chiaramente recepita dallo stesso Digesto, deve tuttavia tener conto del fatto che i giuristi dei secoli eiximeniani —vale a dire le *auctoritates* classiche per gli stessi uomini di diritto della Corona aragonese come Jaume Callís e, un poco più tardi, Arnau de Capdevilla e Pere Belluga— non contemplano né contempleranno questa

45. BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In tres Codicis Libros*, l. 11. 11. 2, p. 34r. Neppure i passaggi e le osservazioni presenti in 11.1.1 e in 11.1.3 offrono elementi in grado di inquadrare il *crimen laesae maiestatis* come *crimen* che punisce il o i soggetti responsabili della *imminutio monete*. Stesso esito dalla lettura del commento bartoliano alla *lex cum quid* in sede di commento al dodicesimo libro del Digesto. Anche in questo caso, ove Bartolo si interroga sulle diverse *bonitates* della moneta in sede di saldi di contratti finanziari, citando esplicitamente tutto l'apparato canonistico che sanziona nel foro penitenziale l'alterazione monetaria decisa dal *princeps* senza il consenso del *populus*, (v. infra testo e nn. 64, 65 e 69), non emerge alcuna imputabilità del *princeps* né, tantomeno si registrano riferimenti al crimenlese secondo la definizione romanistica utilizzata da Eiximenis, BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In secundum digesti veteris partem*, Venezia, Luca Antonio Giunta, 1567, p. 7rb-8ra, in part. p. 7vb-8ra. Per l'analisi giuridica del testo si vedranno almeno René LAPRAT, «Essai de interpretation de C. 11.11. (10.23)», in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, vol. 5, Milano, Giuffrè, 1971, in part. p. 297-333; Thomas RÜFNER, «Money in the Roman Law Texts», in *Money in the Western Legal Tradition*, edizione de David Fox e Wolfgang Ernst, New York, Oxford University Press, 2016, p. 93-109, in part. p. 108-109.

46. L'assenza della questione, vale a dire della incriminabilità del *princeps* come reo del *crimen* di *laesa maiestas* nel caso di alterazione della moneta nell'ambito delle *quaestiones* dibattute ed esposte nei testi giuridici medievali può essere confermata indirettamente dalle importanti osservazioni contenute in Wolfgang ERNST, «The Legists' Doctrines on Money and the Law from the Eleventh to the Fifteenth Centuries», in *Money in the Western Legal Tradition*, p. 110-135, in part. p. 117-123.

estensione.⁴⁷ Anzi, per converso, questi stessi testi pongono due limiti preclusivi di notevole rilievo. Innanzitutto essi traducono il termine *populus* con il sintagma, non sempre chiaro, di *res publica*; in secondo luogo l'affermazione che il delitto di *laesa maiestas* si applichi alla sola difesa della persona del *princeps* e delle immagini che lo rappresentano sembra esaurire ogni possibilità di sviluppo in senso eiximeniano, ciò nonostante quegli stessi testi riconoscano come teorici soggetti lesi sia il *princeps* sia la *res publica*. Ribadita l'ambiguità ben conosciuta del sintagma citato da ultimo⁴⁸ si dovrà comunque osservare che Jaume Callís, nel suo *Margarita*, sembra lasciare uno spazio argomentativo percorribile quando afferma che nella «lex Iulia maiestatis [...] est aliud capitulum» nel quale si affrontano i casi «quando delinquitur contra rem publicam», aggiungendo che in uno di essi («in isto caso») «etiam habet locum confiscatio bonorum».⁴⁹ Si osserverà tuttavia che questo passo costituisce un semplice accenno in quanto non troverà altri approfondimenti lungo l'intero testo redatto agli albori del xv secolo. Esso resta quindi un *locus* oggettivamente indefinito e, si direbbe, proposto dal giurista come mero ossequio formale alla tradizione romanistica.

Ancor più importante è constatare come in questo *locus classicus* non si rinvenga alcun riferimento, neppure indiretto, all'applicazione della pena capitale. Restando al testo del giurista catalano si dovrà infine notare come nel prosieguo del testo la nozione di *populus*, alla quale potrebbe rinviare il sintagma *res publica*, non emergerà mai come soggetto/persona protetta, ma solo come possibile *reus* di quel delitto di lesa maestà, proprio quando Callís tornerà a discutere della «lex Iulia maiestatis».⁵⁰ In definitiva si dovrà constatare come il pertugio che pareva essersi aperto dalla considerazione presente nel «Sextum dubium» del *Margarita* si chiuda irrimediabilmente con il passaggio appena citato, presente nell'«Octavum dubium» dello stesso testo giuridico.

47. Tale estensione non è rintracciabile neppure nel trattato di Arnau de Capdevilla scritto nel 1437 dal titolo *Tractac e compendi*, un testo che discute la storia e le conseguenze delle alterazioni monetarie nel Principato di Catalogna tenendo sullo sfondo gli altri *regna* aragonesi e, specificatamente, i regni di Valencia e quello di Maiorca. Il testo si legge nell'appendice documentaria dell'articolo di Fernando ZULAICA PALACIOS, «Propuesta para reorganizar el sistema monetario en Cataluña: el "Tractac e compendi" de Arnau de Capdevilla de 1437», in *VII Congreso AEHE 2001*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2001, p. 26-31.

48. Si ricordi in proposito l'osservazione bartoliana contenuta nel commento al quarantottesimo libro del Digesto, laddove sosteneva che «facere nummos adulterinos ledit principaliter Respublicam et ideo conscii debent indicare, alias puniuntur secundum ea que dixi sub tit. i. l. utrum. vel dicamus speciale in istis atrocioribus criminibus, ut legis Julie maiestatis. l. quisquis in fi. C. ad leg. Jul. maie. et in crimine parricidij [Dig. 48.9.6] d. l. utrum et in falsa moneta, ut hic, quod dixi in d. l. Utrum. [Dig. 48.9.6] magis placet»; BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In primam [-secundam] ff. novi partem*, D. 48.10.9, p. 203vb-204ra. Sulla concettualizzazione della moneta in Bartolo da Sassoferrato è importante vedere ora: Tommaso BROLLO, «Money in the debt relationship: notes on the medieval conceptualisation of money in Accursius and Bartolus of Sassoferrato», *The European Journal of the History of Economic Thought*, 2021, <https://doi.org/10.1080/09672567.2021.1893776>, in particolare paragrafo 3, «Monetary mutations in Bartolus of Sassoferrato».

49. *Margarita*, *Sextum dubium*, par. 30, p. 37b; cfr. *Octavum dubium*, par. 220, p. 134b-135a e gli altri *loci* citati *supra*.

50. *Margarita*, *Octavum dubium*, par. 206, p. 133b.

La non eccezione costituita dalle riflessioni incidentali di Callis conferma così l'esistenza di una *communis opinio* che identifica nel *princeps* l'unico e solo soggetto meritevole di protezione fornita precisamente dai dispositivi della *lex Iulia*, corroborata dalle statuizioni contro il falso nummario poste autorevolmente dalla *lex Cornelia*. Si tratta di una posizione che può essere chiaramente identificata nella sua tetragona solidità leggendo le fonti giuridiche che scorrono dal XIII al XV secolo, poi definitivamente sistematizzata nei testi della prima Età moderna.⁵¹

Tale *opinio* può essere ulteriormente misurata in tutta la sua forza leggendo le opere politiche redatte dalla stessa mano bartoliana qualche decennio prima della produzione eiximeniana.⁵² Restiamo sulla figura chiave di questo giurista trecentesco non solamente per l'obiettiva rilevanza delle opere che prenderemo in considerazione e per il vasto impatto che la sua riflessione strettamente giuridica ha avuto su generazioni di giuristi operanti in tutto il quadrante europeo e segnatamente catalano,⁵³ ma per l'esplicita ammirazione che lo stesso Gerundense manifesta nei suoi confronti utilizzando la definizione di «gran doctor legista de nostre temps, apellat Bàrtol».⁵⁴ Una *laudatio* nei confronti di un suo contemporaneo che risulta assai poco frequente nei testi pedagogici e politici redatti per mano del Gerundense.

Se ci soffermiamo sulle tre opere politiche più estese e certamente più famose della *lucerna iuris*, ovvero il *De regimine civitatis*, il *De Guelphis et Gebellinis* e il *De Tyranno* non si troverà mai una tipicizzazione della *laesa majestas* che possa avvicinarsi a quella proposta dal frate catalano. In effetti le dodici citazioni della *lex Iulia* contenute nell'ultima opera citata non sono mai collegate ad un danno monetario commesso dal *tyrannus* contro il *populus*. La conferma di tale posizione si ha nel fatto che nello stesso *De Tyranno* non si trovano citazioni della *lex Cornelia de falsis*.⁵⁵ Se Eiximenis può certamente rinvenire

51. Al riguardo mi permetto un rinvio a Paolo EVANGELISTI, «Analisi introduttiva», p. 49-64.

52. Una posizione che vale a confermare le numerose opinioni giuridiche del giurista marchigiano lette più sopra e ulteriormente ribadite sia nel suo *Tractatus super constitutio ad reprimendum*, dove è presente un passaggio specifico dedicato all'*iter procedendi* contro i soggetti incriminati per il reato di lesa maestà (BARTOLI A SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venezia, Luca Antonio Giunta il Giovane, 1590, f. 94ra-103va) sia nei ben 361 *consilia* contenuti nello stesso codice (v. BARTOLI A SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, f. 3ra - f.73vb). Tra di essi meritano di essere segnalati i due pareri espressi sul delitto di falsificazione monetaria, nei quali si conferma la regola aurea dell'impossibilità di interporre appello alla sentenza di condanna, senza che in essi si possa scorgere alcuno scostamento relativamente ai soggetti imputabili per quel crimine; BARTOLI A SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, lib. II, *consilium* XXII, f. 58vb, e lib. I, *consilium* 155, f. 39va-b.

53. V. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, *Los juristas y sus obras*, Murcia, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, 1991, p. 99-128.

54. *Dotzè llibre del Crestià II*, 1, p. 179. Tale ammirazione andrà utilmente interpretata alla luce dei rilievi che proponiamo al lettore nel prosieguo di questo lavoro e sulla scorta delle importanti riflessioni contenute nelle sezioni 2, 5-7 del contributo di Rogerio R. TOSTES, «Que multiplicació de juristes... posa en lo cor dels hòmens gran terror», in modo particolare rinvio il lettore al par. 7.2.

55. Ripresa in D. 48.10.9, C. 8.24.2 e Inst. 4.18.7 commentata da tutti i maggiori giuristi dei secoli XIII-XVI. Basti qui ricordare ALBERICO DE ROSATE, *Ad legem Corneliam de falsis, Quoniam e Si quis nummos*, in ALBERICO

alcune esplicite argomentazioni utilizzabili a sostegno della sua posizione nel testo teologico-politico del *De Moneta* di Nicolas Oresme,⁵⁶ scritto negli stessi anni del *De Tyranno* bartoliano (1355-1357), o in via indiretta, come si vedrà in seguito, ricorrendo ad alcune *opinioniones* giuridiche databili tra il XII e il XIV secolo, tuttavia, come si è già avuto modo di rilevare, l'opera giuridica bartoliana e lo stesso testo che abbiamo dinanzi non offrono alcuna base che consenta di sostenere l'incriminabilità del monarca coniatore né del *princeps* colpevole del complesso di delitti eiximeniani culminanti nel più rilevante tra di essi: la lesa maestà commessa dal *Caesar* contro la moneta.

Occorre tuttavia esaminare nel dettaglio il testo politico del Marchigiano poiché, inserendosi in una lunga tradizione che si rifà agli *specula principum* del secolo XIII, mette in luce, tipicizzandola analiticamente, la stretta relazione esistente tra lo *status tyrannicus* e il danno economico commesso da quel *princeps* contro il *populus*. E' una relazione che si ritrova già ben chiara nel *De regimine civitatis*, fondandosi sul noto *locus* biblico di Dt 17,16-20.⁵⁷ Si tratta di versetti commentati anche da Bartolo proprio per mettere in evidenza la illegittimità dei re che utilizzano il *bonum publicum* per ottenere da esso «pompas seu vanam gloriam» secondo un *modus agendi* che viene definito e precisamente caratterizzato come «avaro» sulla scorta del duplice divieto veterotestamentario affermato con il «Non multiplicabit sibi equos» e con il «Neque argenti et auri immensa pondera».⁵⁸

In questo quadro l'argomentazione eiximeniana che richiede e fissa la massima protezione penale per il bene moneta costituita come il più alto *bonum commune*, il bene che rappresenta e racchiude in sé il complesso di tutti i *bona communis* della comunità civile, della *res publica* eiximeniana, incrocia con tutta evidenza la teoria bartoliana che inquadra il *tyrannus* manifesto «ex parte exercitii», vale a dire quella che tipicizza il *rector* che compie la sua «opera tyrannica» in quanto le sue azioni «non tendunt ad bonum commune sed proprium ipsius tyrannum». E' inoltre indispensabile rilevare come «de omnia signa pro-

DE ROSATE, *Commentarii in secundam Codicis partem*, Venezia, 1585; Aegidii BOSSI, *Tractatus Varii* [...], Venezia, Apud Haeredes Ioannis Mariae Bonelli, 1574, tit. «De falsa moneta», f. 215vb-216va; tit. «De crimine laesae maiestatis», f. 130ra-144rb; tit. «De monetis», f. 379va-381vb.

56. N. ORESME, *De Moneta* in *The «De moneta» of Nicholas Oresme and English mint documents*, edizione de Charles Johnson, London, T. Nelson, 1956, per esempio cap. XVI, p. 25-26. Per la traduzione italiana, il testo latino e la versione in volgare francese redatta dallo stesso Oresme del capitolo citato *supra* si veda ora Nicolas ORESME, *Tractatus de origine, natura, jure et mutationibus monetarum*, p. 152-153 e 253-254; per un inquadramento del testo si veda Paolo EVANGELISTI e Tommaso BROLO, «La libra della sovranità», in ORESME, *Tractatus de origine, natura, jure et mutationibus monetarum*, p. 1-100.

57. BARTOLO DI SASSOFERRATO, «Tractatus de regimine civitatis», in D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, Firenze, Olschki, 1983, in part. p. 158-160.

58. È interessante rilevare che i versetti deuteronomici siano utilizzati dallo stesso Eiximenis solamente quando il frate si riferisce al *princeps*, mai invece quando discute dello «status civitatis», della *cosa publica* e nemmeno dello «status monetae». Sull'utilizzo del testo biblico v., rispettivamente, Francesc EIXIMENIS, *Dotzè llibre del Crestià II, 1*, e Francesc EIXIMENIS, *Dotzè llibre del Crestià II, 2*, edizione de C. Wittlin et al., Girona, Col·legi Universitari de Girona e Diputació de Girona, 1987.

bandum tyrannidem» esaminati da Bartolo, ovvero quelli che «principaliter» connotano l'opera del tiranno siano: «[...] conservare civitatem in divisione et depauperare subditos et eos affligere in personis et rebus». ⁵⁹ La «depauperatio subditi», che costituisce oggettivamente un «actus» del «tyrannus manifesto ex parte exercitii», inserito in una tradizione aristotelizzante ben consolidata nel *De regimine principum* di Egidio Romano, opera utilizzata dallo stesso Eiximenis, trova nel testo bartoliano un evidente ulteriore sostegno giuridico proprio nella *lex Iulia*. Non si tratta tuttavia della *lex* che inquadra la *laesa majestas* ma della «repetundarum l. iubemus et l. finali» che si legge nel *Codex* 9.27.4 e 6. In Bartolo ciò che definisce precisamente questo «actus tyrannicus» è infatti «quod procurat subditos facere pauperes» esplicitato in questi termini: «Nam rectus iudex preter sibi debitum accipere debet nec subditos affligere gravaminibus realibus vel personalibus»; di qui la citazione esplicita della «*lex Iulia*» richiamata nella specifica disposizione: «[...] ut C. ad legem Iuliam repetundarum etc.». ⁶⁰ L'importanza di questo inquadramento normativo viene confermata dal fatto che esso viene utilizzato da Bartolo per tipicizzare anche l'altra figura chiave del *rector* deviante, ovvero quella del *tyrannus* «tacito et velato». ⁶¹

Se risulta così evidente che, nei fatti, Eiximenis assegna al suo *princeps-rector* falsificatore della moneta il titolo bartoliano di «tyrannus manifesto ex parte exercitii» o, come possibilità ulteriore, quella di «tyrannus tacito et velato», resta tuttavia incontrovertibile che il Frate fondi la sua massima e ben strutturata condanna del *princeps* sottolineando che la *depauperatio subditi* sia una soltanto, ovvero quella specificamente prodotta dalla falsificazione del bene moneta. Non si tratta quindi di un allineamento con la tesi bartoliana ma di uno specifico sviluppo elaborato e portato a termine dalla penna del Gerundense. Si dovrà constatare infatti che il perimetro fiscale dell'argomentazione egidiano-bartoliana —si pensi ai termini che esplicitano il danno procurato «gravaminibus realibus vel personalibus», «preter debitum etc.», si pensi alle leggi citate dallo stesso Bartolo (C. 9.27.4 e C. 9.27.6), si pensi al fondamento che basa il diritto di deposizione del «tyrannus qui iustum habet titulum sed exercitio apparet tyranno» individuato esattamente nel fatto «quod novas exactiones imponit et novas vectigalia» (D. 48.6.10 e I. 4.18.8)— risulta completamente estraneo ai testi eiximeniani.

Si legga al riguardo il passo dedicato al dovere di deposizione del «vero tyranno qui iustum habet titulum sed exercitio apparet tyrannus».

«Dico quod» —afferma Bartolo— «ex eo quod subditus suos affligit in corpus, incidit in legem Iuliam de vi publica. Item ex eo quod civitatem tenet in divisionem [...] incidit in eandem legem, ut ff. ad legem Iuliam de vi publica, l. qui dolo

59. BARTOLO DI SASSOFERRATO, «Tractatus de tyranno», in D. QUAGLIONI, *Politica e diritto*, p. 202, corsivo nostro.

60. BARTOLO DI SASSOFERRATO, «Tractatus de tyranno», p. 200-201.

61. BARTOLO DI SASSOFERRATO, «Tractatus de tyranno», p. 211.

malo. Item ex eo quod novas exactiones imponit et nova vectigalia in eandem legem incidit, ut eodem titulo, l. finali, cuius legis pena est deportatio, ut Institutionibus, de publicis iudiciis, par. item lex. Et sic amittit omnia que ius civilis sunt [...] et sic tanquam infamis perdit dignitatem et iurisdictionem ut expresse dicitur ff. ad legem Iuliam de vi privata l. in principio. Item ex hoc incidit in legem Iuliam de ambitu, ut. ff. ad legem Iuliam ambitus, l. i, par. i et in constitutionem C. nova vectigalia l. finali. Item forsan incidit in penam capitalem, ut C. de superexactionibus, l. i. libro x.⁶²

Nel *Dotzè*, di converso, l'incriminabilità del governante e tutte le conseguenze che ne derivano, non si fonda sulla gamma di infrazioni commesse in materia impositiva poiché il valore, la concezione stessa, e di conseguenza la difesa della moneta-*bonum commune*, si fondano proprio sul rifiuto di considerare la moneta come *medium* fiscale. Sinteticamente si potrà affermare, con le stesse parole del Gerundense, che con la svalutazione o con l'alterazione di qualsiasi parametro connesso alla moneta non si deve e non si può fare cassa. Non si deve mai —sostiene Eiximenis— toccare il valore della moneta con lo scopo di aumentare le entrate necessarie all'*aerarium*. Questo può essere ottenuto esclusivamente modificando le aliquote delle imposte e dei tributi o tramite l'aumento del debito pubblico finanziandolo con *instrumenta ad hoc*. La sacralità della moneta, quasi *summum bonum* della *res publica*, viene così affermata e protetta ulteriormente definendo un'etica della spesa pubblica e una specifica normativa fiscale.⁶³

Se proseguiamo nella ricerca delle possibili fonti giuridiche che possono aver alimentato la costruzione dell'imponente *praesidium* eiximeniano eretto a difesa del *bonum* politico della moneta, risulta evidente che la forza, la storia

62. BARTOLO DI SASSOFERRATO, «Tractatus de tyranno», p. 203. Va sottolineato il fatto che nella stessa pagina la *lex Iulia maiestatis* viene utilizzata solo per la deposizione del «tyrannus manifestus ex defectu tituli», una posizione ben diversa si legge invece nei testi eiximeniani, segnatamente nel cruciale capitolo 58 del *Dotzè*, già citato e commentato *supra*. Così Bartolo: «[...] de eo tyranno qui occupat sibi absque iusto titulo, certum est quod tenetur lege Iulia maiestatis»; BARTOLO DI SASSOFERRATO, «Tractatus de tyranno», p. 203. In tutti i *casus* esaminati successivamente, non si cita mai la *lex Iulia maiestatis*.

63. Su questo aspetto mi permetto un rinvio a Paolo EVANGELISTI, *Tra Valencia e Napoli. Ideologie del debito pubblico nella testualità politica dei secoli XIV e XV*, in cds, e Paolo EVANGELISTI, «Analisi introduttiva», p. 64-112; è inoltre importante l'articolo, pubblicato nello stesso anno dell'uscita del testo citato da ultimo, scritto da Pere VERDÉS, «La teoría del gasto público en la Corona de Aragón: el "Dotzè del Crestià" (1385)», in *El alimento del estado y la salud de la república: orígenes, estructura y desarrollo del gasto público en Europa (siglos XIII-XVIII)*, edizione de Ángel Galán Sánchez e Juan Manuel Carretero Zamora, Madrid, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Instituto de Estudios Fiscales, 2013, p. 73-96. Per i *regna* iberici esterni alla Corona aragonese è importante vedere la ricca produzione scientifica di Pablo ORTEGO RICO, «Justificaciones doctrinales de la soberanía fiscal regia en la baja Edad Media castellana», *En la España Medieval* (Madrid), num. 32 (2009), p. 113-138; Pablo ORTEGO RICO, «"Sy algunas quiebras en ellas oviese...": crisis de liquidez y quiebras financieras en Castilla a fines de la Edad Media», *Cuadernos de Historia Moderna* (Madrid), num. 42 (2017), p. 411-439; Juan Manuel BELLO LEÓN e Pablo ORTEGO RICO, *Los agentes fiscales en la Andalucía atlántica a finales de la Edad Media: Materiales de trabajo y propuesta de estudio*, Murcia e Madrid, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, e Sociedad Española de Estudios Medievales, 2019; Pablo ORTEGO RICO, *Poder financiero y gestión tributaria en Castilla: Los agentes fiscales en Toledo y su reino (1429-1504)*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015; Pablo ORTEGO RICO, «Riqueza, liberalidad y bien común: legitimidad y memoria política del tesoro real en Castilla (siglos XIII-XV)», *Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona), num. 50 (2020), p. 293-321.

stessa e il preciso ambito di applicazione della Decretale *Quanto tit. de iureiurando*, cap. 18, giunta alla *Summa Aurea* dell'Hostiensis, rappresenti il testo di elezione. Sebbene in quel dispositivo non si parli mai della condanna capitale del *princeps*, né si sostenga una lesa maestà della moneta e sebbene Eiximenis non lo utilizzi mai nell'intero arco dei capitoli che formano il suo dossier monetario, esso si configura oggettivamente come un *locus* che merita la nostra massima attenzione.⁶⁴ Enrico da Susa nella sua *Summa Aurea* aveva infatti sostenuto che il *princeps* che altera la moneta, senza l'approvazione del *populus*, dovrà renderne conto a Dio e nel foro penitenziale. Poche righe dopo egli sosteneva così che il re di Francia non avesse il diritto di alterare la moneta, a meno che il *populus* non gli avesse conferito questa facoltà come era accaduto con l'imperatore.⁶⁵ Non so se si tratti di una forzatura ermeneutica, ma ritengo si possa affermare che la ragione dell'assenza di questo testo cardine nel *Dotzè*, la motivazione sostanziale di tale mancato utilizzo non derivi solo dalla ben calibrata ma inossidabile polemica antiggiuridica condotta dal Gerundense contro gli specialisti del diritto, ben studiata nel contributo di Rogerio Tostes che si legge in questo stesso volume, ma risieda nella concezione stessa della moneta considerata come bene protetto dalla *res publica* e dalla comunità politica.⁶⁶

La specificità del testo eiximeniano su questo punto fondamentale può essere pienamente compresa se si ricordi da un lato l'incidenza di questa Decretale nella storia politica e monetaria aragonese dei secoli che scorrono dal XII al XVI, dall'altro se si rammenti l'utilizzo fatto dallo stesso Gerundense di molti autori che hanno ampiamente commentato tale decretale, autori ben presenti nel suo *Dotzè*. Tra di essi vanno ricordati in particolare Guglielmo Durante⁶⁷ e Johannes Andreae.⁶⁸ In questa sede è sufficiente rammentare il passo centrale di Johannes che sottolinea l'aspetto del *damnum* «*contra populum*» provocato dall'alterazione monetaria. Nelle sue parole il «*consensus populi*», stabilito da Innocenzo,⁶⁹ viene letto «*quasi dicat, ex quo fit praeiudicium populo non debet*

64. Lo sviluppo del pensiero canonistico sulla questione si può conoscere a partire dalla sua origine nelle *Decretales* di Gregorio IX, II, 24, «*De iure iurando*», 18 c. «*Quanto*», successivamente in Innocenzo IV, *In quinto libros decretalium commentaria*, Venezia, 1610, seguito da HOSTIENSIS, *Super secundum librum decretalium lectura*, Venezia, 1581, sino a HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, Venezia, 1574 (ripr. anast.: Torino, Bottega d'Erasmus, 1963).

65. La *Summa aurea* contiene infatti il *locus* decisivo sulla materia. Si tratta della discussione sul pagamento del censo dovuto ad una chiesa e corrisposto con una moneta diversa da quella pattuita nel contratto, *casus* che Enrico da Susa non discute nella sua lettura del secondo libro delle *Decretales* ma solo nella sua *Summa*. E' in quel passo che si sostiene quanto riportato nel testo ricorrendo a due passaggi del Digesto: I, II, 2.6 e III, IV, 6, 1. Sono questi *loci* i punti di avvio delle posizioni espresse dai canonisti che citiamo di seguito nel testo costituendosi come terreno di sviluppo del pensiero monetario che connette Oresme, Eiximenis e lo stesso Callís.

66. Rogerio R. TOSTES, «*Que multiplicació de juristes... posa en lo cor dels hòmens gran terror*», in particolare la fondamentale settima sezione del suo testo.

67. Alcuni esempi di citazioni espliciti si possono leggere in *Dotzè llibre del Crestià II*, 2, p. 476 e 81, *Dotzè llibre del Crestià II*, 1, p. 482 e 468.

68. Per Johannes si v. *Dotzè llibre del Crestià II*, 2, p. 373 e 384.

69. «*Non credimus possit sine consensu populi, sed cum eius assensu credimus quod possit, cum licitum sit cuiuscumque renuntiare iuri suo*»; INNOCENZO III, *In quinque libros decretalium*, ad cap. «*Quanto*», così implementati

fieri sine suo assensu».70 Siamo dinanzi ad una affermazione di principio ben chiara nella quale risalta tuttavia la mancanza di ogni conseguenza politica e soprattutto giuridica, una statuizione oggettivamente e formalmente mutila che merita dunque di essere considerata se la si confronti con il castello di delitti e di norme eretto dalla penna di Eiximenis. In effetti, di fronte ai testi del Gerundense, Johannes —trovandosi nella sede di elezione della materia trattata, vale a dire nella sede in cui si afferma e si perimetra la responsabilità giuridica e la responsabilizzazione etica e politica del *princeps* che altera la moneta— si limita a sostenere che quelle *mutaciones* «in foro poenitentiali astringuntur».71

Accanto alla posizione di Johannes Andreae si impone un'attenta considerazione dei passaggi consacrati al tema della moneta nei *Libri feudorum* commentati e discussi da giuristi del calibro di Andrea da Isernia nel suo *In usus feudorum, quae sunt regalia, verb. Monetae*. E' in questa sede che il giurista molisano, discutendo precisamente della *vilificatio monetae*, incrocia pienamente la sensibilità del Gerundense, sebbene anch'egli non giunga a teorizzare e a mobilitare

nella *Summa aurea*: «[...] caveant ergo sibi principes mutantes monetam. Nam apud Deum et in foro poenitentiali astringuntur, sicut et in novis pedaggiis, nisi forte haec innovatio fiat populo, cuius interest, approbante»; HOSTIENSIS, *Summa aurea*, tit. de censibus n. 8, col. 1168. Questo è il passo che si legge invece nell' *editio* stampata nel secolo XVI a Lione: «Is qui mutavit pro lucro temporalis in gravamen populi, tenetur ad satisfactionem, etiam rex sit [...] caveant ergo sibi principes mutantes monetam nam apud Deum et in foro poenitentiali astringuntur [...] nisi forte fiat populo cuius interest aprobantur»; Enrico da SUSA, *Summa*, Ad x. 3.29 n. 8, Lyon, 1537, f. 182vb. Sui canonisti e il diritto monetario nel Medioevo, sebbene il tema del crimenlese e delle sue specifiche applicazioni non sia ivi discusso, si vedrà utilmente Andreas THIER, «Money in Medieval Canon Law», in *Money in the Western Legal Tradition*, p. 136-166; v. inoltre Thomas BISSON, *Conservation of coinage: Monetary exploitation and its restraint in France, Catalonia, and in Aragon (c. AD 1000-1225)*, Oxford, Clarendon Press, 1979, in part. p. 172-174; Thomas BISSON, «Quanto personam tua (X.2.24.18): Its Original Significance», in *Proceedings of the 4th International Congress of Medieval Canon Law*, edizione de Stephan Kuttner, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1976, in part. p. 229 e ss.

70. Johannes ANDREAEE, *In secundum Decretalium librum*, Venezia, 1581, ad c. «Quanto», n. 3.

71. L'importanza di questa decretale datata 5 aprile 1199, con le sue successive implementazioni (essendo, come abbiamo sottolineato, le più importanti databili tra il 1253 e il 1271 dalla penna dell'Hostiensis), deriva anche dallo specifico utilizzo del termine *avaritia* che definisce in questo contesto il *princeps* svalutatore nella specifica attitudine di «conflare» il *valor impositus* della moneta non mutando alcuna componente intrinseca, ma accrescendo solo il valore nominale di una moneta che, fino al giorno prima, correva ad un valore inferiore. Tecnicamente la *reprobatio monetae*, che doveva servire unicamente per ritirare dai mercati le monete usurate sostituendole con altre interamente equivalenti, si trasformava, «avaritia prioncipis», nell'immissione di una moneta alla quale veniva attribuito unilateralmente un valore più elevato. Come sappiamo il medesimo lessema connoterà il *tyrannus* dei testi politici bartoliani che sottolineano nel *rector* deviato la posizione di *depauperator populi* in quanto vessatore fiscale dei suoi sudditi. Sulla scorta di questo quadro si legga il passaggio specifico in cui l'Ostiense si fa carico di rafforzare un approccio canonistico e dei glossatori che abbiamo potuto registrare nelle citazioni offerte nel testo: «[...] refert qua de causa moneta fuerit reprobata, utrum videlicet ideo reprobetur quia minus diminuta est, vel causa avaricie ut dominus lucretur in reprobatione licet in nullo valor sit diminutus»; ENRICO DA SUSA, in c. *Quanto Extra, de jurejurando*, n. 5, cit. in Paolo GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni*, p. 338. Dopo l'Ostiense, numerosi giuristi, tra i quali lo stesso Giovanni d'Andrea, riprenderanno e rafforzeranno l'uso del sintagma *avaritia principis*, in questo contesto argomentativo. Secondo gli storici del diritto canonico, sebbene non si evochi nemmeno lì il «crimen laesae majestatis», pare che sia il *Trattato* di Martino Garati (ca. 1410-1453), uscito posteriormente alla morte di Eiximenis, ad inaugurare, tra i giuristi, una riflessione sulle sanzioni potenzialmente applicabili allo stesso *princeps*; v. Martinus GARRATUS LAUDENSIS, *Tractatus de monetis*, in Gaspare Antonio TESAURO, *De monetarum augmento, variatione et diminutione tractatus varii*, Torino, Giovanni Domenico Tarino, 1609, n. 11, p. 60.

il *crimen laesae majestatis* messo in forma nei passi del *Dotzè*: «Monetam ergo reges debent facere probam, legitimam, legalis tenutae et iusti ponderis [...] alias peccant Princeps et tenentur de rapina».⁷² In questo testo del Molisano vi sono dunque almeno due punti chiave che lo avvicinano alla posizione politica di Eiximenis: il primo riguarda l'esplicita condanna del *princeps* falsificatore, mentre il secondo emerge nell'imputazione del delitto di rapina direttamente ascritto allo stesso governante-coniatore. Se la aperta condanna del *princeps* si limita ad essere formalizzata in termini teologici, merita invece una particolare attenzione l'attribuzione del reato di *rapina* che rinvia ad una vasta serie di passaggi bartoliani sul dovere di *restitutio* in caso di alterazione della *bonitas intrinseca* della moneta.⁷³ Ma, al di là del nesso con la riflessione bartoliana, va messa in luce la relazione propriamente penale esistente tra l'affermazione del giurista molisano e quella sostenuta dal frate minore. Il furto commesso in danno della comunità, considerato come il peggiore tra i furti perpetrabili e la condanna quale *tyrannus* affermata nel testo eiximeniano a carico del *princeps* svalutatore, in quanto uomo che, più di tutti gli altri uomini, «furta» e danneggia la comunità (*Dotzè*, cap. 58), si inseriscono infatti perfettamente nella nozione di *rapina* proposta nel testo del feudista, sebbene, lo si ribadirà utilmente, nessuno dei giuristi citati sin qui si impegni nella costruzione di un apparato penale paragonabile alle disposizioni messe in campo dal *Dotzè*.

3. La moneta e il suo diritto in Jaume Callís

Nel percorso di ricostruzione dello statuto giuridico e politico della moneta messo in forma in terra catalana dal calamo del Gerundense, merita un'attenzione speciale la produzione giuridica e consiliativa proposta nei testi dell'importante giurista Jaume Callís. Un *peritus* del diritto sul quale ci siamo già incidentalmente soffermati esaminando l'ambito di applicazione della *lex Iulia*. Sebbene la redazione della sua vasta opera di riflessione si concluda negli anni venti del xv secolo, essa può essere legittimamente presa in considerazione in questa sede poiché è il frutto di un intenso lavoro di elaborazione e di sedimentazione avviati sin dagli anni finali del secolo precedente. Ce lo dice lo stesso Callís nell'ultima pagina della sua *opera omnia*.⁷⁴ Si tratta quindi degli anni nei quali Eiximenis, attivo consigliere di monarchi e di magistrature cittadine, raccomanda ai nuovi re aragonesi la lettura delle sue opere politiche confermando, senza inflessione alcuna, la sua posizione riguardante la difesa

72. Andrea da ISERNIA, *In usus feudorum commentaria*, Napoli, In Aedibus d. Nardi Liparuli, 1571, *quae sunt regalia, verb. Monetae*, n. 21.

73. V. Paolo GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, in part. p. 335-381.

74. Margarita, *Octavum dubium*, p. 136a; v. anche Jaume CALLÍS, *De Moneta*, p. 204b.

della moneta espressa per la prima volta nei suoi scritti degli anni ottanta del XIV secolo.⁷⁵

In questa disamina dedicata al giurista Callís ci focalizzeremo essenzialmente sull'*Octavum dubium* del *Margarita Fisci*, prendendo in considerazione anche alcuni passi fondamentali presenti nei *dubia sextum* e *septimum* insieme, naturalmente, all'esame del *De Moneta*. L'esame congiunto di questi testi rivelerà infatti numerosi punti di frattura e di fruttifere incoerenze che risulteranno di notevole interesse proprio nella prospettiva comparatistica che informa il complesso di questo contributo.

Se tenessimo conto dei soli capitoli che affermano il diritto apparentemente assolutista del *princeps* ad essere adorato,⁷⁶ quelli in cui si sostiene la sua condizione di «*legibus solutus*», il suo diritto esclusivo di «spargere aurum»⁷⁷ e le sue competenze giurisdizionali —affermate in particolare tramite la definizione degli ambiti della sua *cognitio*⁷⁸ e del suo diritto di imporre le sanzioni penali—,⁷⁹ si potrebbe tacciare Callís di essere un monolitico regalista, un giurista che affermerebbe così la sua evidente antinomia con la postura eiximeniana impegnata a costruire un triangolo di relazioni politiche che connette moneta, *res publica* e *princeps*.

Il panorama risulta invece assai diverso e ben più articolato se esaminiamo analiticamente la ben nota attenzione del giurista catalano riservata al peso costituzionale degli *usatges*, al rispetto per le deliberazioni delle *curiae*, alla definizione del *princeps* come «*communis persona*» e, soprattutto, a ciò che possiamo definire il quadro organico del diritto monetario strutturato nel *Margarita Fisci*.

Se il giurista catalano si pone sullo stesso piano del Gerundense affermando il dovere di salvaguardia della stabilità del valore della moneta aurea dalla quale dipendono, matematicamente, secondo la rubrica *De variis mulctarum*, tutti i tipi di denaro utilizzati nel *principatus* e, di fatto, in tutti i *regna* continentali della Corona,⁸⁰ le sue argomentazioni giuridiche entrano in tensione quando passiamo ad esaminare i *praesidia* che vigilano e tutelano quel valore.

In primo luogo per Callís il valore della moneta si specifica, e va letteralmente inteso, come *aestimatio* costituendo così un primo rilevante nodo problematico della sua concezione monetaria. In secondo luogo questa tensione può essere colta se osserviamo i soggetti titolari della facoltà di stabilire il valore

75. Si legga per esempio il passaggio più chiaro che si trova nella lettera inviata a Martino il Vecchio datata 1392, per il testo v. *supra*.

76. *Margarita, Octavum dubium*, p. 123a; il *princeps* è inoltre definito «*pater legum*», «monarca in regno suo tantum habet in regno suo quantum imperator in imperio», *Margarita, Octavum dubium*, cap. 184 e cap. 187, p. 131b-132a.

77. *Margarita, Octavum dubium*, p. 123a.

78. *Margarita, Octavum dubium*, cap. 48, p. 115a.

79. *Margarita, Octavum dubium*, v. cap. 136-137, p. 124b.

80. *Margarita, Sextum dubium*, p. 71a-b.

della moneta *sub forma aestimationis*. Da un lato, infatti, il capitolo 222 dell' *Octavum dubium* afferma limpidamente «quia aestimatio auri, que est ab initio, non potest decrescere sine auctoritate principis ut l. ij. C. de vete. nummis. potestate. libro. xj cum ibi not.»;⁸¹ dall'altro, esattamente nel capitolo che elenca puntualmente i valori matematici delle monete, quantificati in onces d'oro, si dichiara che tali quantità sono state deliberate e dunque stabilite «de iure usaticorum et constitutionum Cataloniae» e che l'uncia «auri Valentiae», non è uno standard fisico o aritmetico, ma dipende da una vasta serie di *usatges* tra i quali si cita lo «statuerunt ut omnes homines».⁸²

Se, sulla scorta di questi primi rilievi, ci spostiamo a considerare tutti i passaggi che stabiliscono le pene irrogate contro i falsificatori della moneta sia all'interno del *Margarita*, sia nel *De Moneta*, sia ancora nell'*usatge* 66 glossato dallo stesso Callís, viene confermato che il giurista catalano si schiera con quella tetragona tradizione giuridica che abbiamo ampiamente rilevato nella parte precedente di questo lavoro. Anche nei suoi testi infatti il *princeps* non compare mai come *reus* e, tantomeno, come soggetto destinatario di una pena, mentre è proprio sotto la sua giurisdizione che la falsificazione monetaria viene contrastata e sanzionata: «[...] in manu sua» sebbene, conferma Callís, «secundum consilium et laudamentum ipsius curie». Se questa è la *littera* dell'*usatge* 66, la glossa apposta dal giurista catalano non si occupa né del «consilium» né del «laudamentum curiae», concentrandosi esclusivamente sulla parola «auri». Il commento del giurista inoltre dà per acclarata ed inemendabile la *opinio communis* secondo la quale il bene della moneta aurea è comparabile ai massimi beni della *res publica*: la pace, la tregua, la *fides*, la giustizia e la *veritas principis*. Sono tutti beni menzionati nell'*usatge* per stabilire che essi, proprio per la loro rilevanza politica, non possono essere misurati e resi equivalenti al denaro, vale a dire che la sanzione che protegge ciascuno di essi —irrogata dal *princeps* e solo dal *princeps*— non può in nessun caso essere monetizzata. Callís, condividendo pienamente questa posizione consolidata, stabilisce e aggiunge nella sua glossa solamente una nota esplicativa riguardante il *reus* il quale deve comparire davanti al *princeps-judex* in persona e con tutti i suoi beni. Si tratta di una posizione che lo stesso giurista confermerà e commenterà ampiamente nei capitoli 272 e 24 del *sextum dubium* del *Margarita*.

Si legga in particolare il passaggio del primo dei due capitoli citati:

[...] qui pacem et treugam datam per principem inter inimicos vel emparamentum seu guidaticum, vel monetam fregerit, aut violaverit, sive falsaverit, perso-

81. *Margarita*, *Octavum dubium*, cap. 222, p. 135b.

82. *Margarita*, *Sextum dubium*, p. 71a-b. Si tratta dell'*usatge* 23 che è, come noto, una delle norme più glossate e discusse trattando delle imposte di tipo feudale quantificate in *aurei* valenzani e calcolate in rapporto al valore sociale di ciascun debitore; v. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, *Cataluña medieval*, vol. II, *Edición del ms. lat. Z-I-3 del Real monasterio de El Escorial*, Barcelona, Associació Catalana d'Història del Dret Jaume de Montjuïc, 2008, cap. 22 = Us. 23, p. 57-74.

nae eorum cum omni honore et havere venire habent in manu principis ad suam voluntatem faciendam secundum consilium et laudamentum ipsius curiae ut in usatico Barcinonae simili modo.

Posizione così confermata nel capitolo 24:

[...] qui monetam falsaverit, vel conflaverit tenetur falsi crimine et poena falsi est deportatio et omnium bonorum publicatio ut l. prima par. I ff. ad l. Cornel. de fal. et in l. secunda. C. de fal. mon. Et nedum universae facultates facentis falsam monetam confiscantur, sed etiam domus, vel fundus, in quibus fabricantur per modum tamen contentum in l. prima. par. domus. C. de fal. mon. et praedicta confiscatio omnium bonorum est approbata de iure Cathaloniae hoc casu ut in usatico simili modo. par. Moneta.⁸³

La *laesa majestas* in materia monetaria, corredata da tutto il suo apparato di pene e di sanzioni, fissata nell'*ustage* e ribadita dallo stesso Callís nei diversi punti nei quali discute della questione, viene dunque confermata come un reato perseguibile dalla sola figura del *princeps*, titolare della *cognitio* e di ogni conseguenza connessa alla sua giurisdizione esclusiva. Si tratta di un vero e proprio diritto regale che, è opportuno ricordarlo di fronte alle posizioni assunte dal Dotzè, non rimase su carta. Esso trovò una delle sue più sfolgoranti applicazioni nel processo intentato contro il re di Maiorca nel XIV secolo, il re che fece *cadere* e *currere* una sua moneta venendo sottoposto a giudizio da Pietro IV. Si tratta di un atto regale che ci interessa in modo particolare perché si fonda su un'imputazione sollevata a carico del re maiorchino colpevole secondo l'accusa di aver violato il trattato di Perpignan del 20 gennaio 1279, un trattato fondato sullo stesso diritto regale, la stessa *ratio juris* stabilite nei *privilegia* valenzani già ricordati e discussi nella seconda parte di questo contributo. L'imputazione si basò infatti sul mancato riconoscimento del dovere di utilizzare la stessa moneta imposta dal re aragonese. Fu per questo specifico reato che il «rex Majoricarum» venne processato per «maxima lesione corone Regie et reipublice». La mera analisi linguistica di questo capo d'imputazione —che richiama esplicitamente la Corona e la *res publica*— e l'esame delle ragioni che fondano l'accusa —«quod dictus Rex Majoricarum [...] a dicto domino Rege Aragonum tenet in feudum sub certis modis et formis» i «comitatus et terras superius declaratas»— è sufficiente a dimostrare la latitudine esistente tra la *littera* della norma duecentesca che protegge la competenza regale sulla moneta accolta dallo stesso Callís e la pratica processuale vivente, essendo quest'ul-

83. Margarita, *Sextum dubium*, cap. 272, p. 67a, e cap. 24, p. 37a. L'*ustage* citato da Callís è quello che precede il «De falsanda moneta», un testo che discute uno dei poteri più tipici del *princeps* monarca: il diritto esclusivo di stipulare e dichiarare paci e tregue strettamente connesso al più noto e famosissimo *ustage* 68, il *Princeps namque*; per i testi e le glosse v. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, *Cataluña medieval*, p. 183-190 e 197-204.

tima il frutto chiarissimo di una ben precisa opzione politica.⁸⁴ Nella storia dell'incriminazione del re di Maiorca la natura pubblicistica del processo inteso da Pietro IV e la sua stessa *ratio* motiva costituiscono, di fatto, un *totum* che può essere ampiamente discusso dallo storico, così come può essere discusso il grado di consapevolezza dei diversi attori in campo lungo la soglia che separa la figura giuridica della persona del re dalla nozione, giuridica e politica, tanto della Corona quanto della *res publica*. E' infatti evidente che i sintagmi presenti nel capo d'imputazione mosso contro il re maiorchino siano gli stessi termini citati e recepiti da Callís un secolo dopo essendo intesi come entità distinte e autonome, agenti proprio all'interno del campo giurisdizionale che stiamo qui esaminando. Si tratta, con tutta evidenza, di un tema assai vasto che se in questa sede non può essere approfondito merita invece di essere messo in luce nei suoi contorni concettuali in ragione della comparazione che veniamo sviluppando alla ricerca di una semantica monetaria tutt'altro che priva di punti di frattura. Il bilanciamento o la prevalenza tra le due istituzioni citate «Corona» e «res publica», così come la fortissima ambiguità del secondo termine citato costituiscono in effetti uno dei nodi più interessanti e problematici della semantica monetaria medievale.

Anche alla luce di quest'ultima osservazione possiamo tornare al *corpus* degli scritti di Callís e, segnatamente, a quei frammenti di riflessione del giurista contenuti nel famoso manoscritto dell'Escorial, per notare che la «glosa Calicci» e il contenuto normativo dell'*usatge* condividono un'idea del bene-moneta che sembrerebbe avvicinarsi alla nozione di bene-moneta eiximeniano. Nel testo forale si afferma infatti che il bene-moneta, considerato *sub specie* aurea, è equivalente al valore della *fides*, della giustizia, della pace, della *veritas principis*, e che questi beni di natura totalmente immateriale «plusquam regnum valent». In questo passaggio decisivo, che ragiona di moneta e di *fides*, che equipara entrambi questi valori annoverandoli tra i beni fondativi del *regnum*, non si cita il re, il *princeps* come persona, ma si rinvia invece solo al *regnum*.⁸⁵ Il bene del *princeps-persona* non trova qui alcuno spazio neppure comparativo. La gerarchia di valore e, implicitamente almeno, il conseguente grado di tutela di quei beni si strutturano secondo un vertice formato da cinque esponenti (moneta aurea, *fides*, pace, tregua e *veritas principis*) e da una base unica e univoca data dal *regnum*.

84. Gli atti di questo processo si leggono in *Proceso contra el rey de Mallorca don Jaime III*, edizione de Manuel de Bofarull i de Sartorio, vol. I-III, Barcelona, Imprenta del Archivo, 1866 (Colección de Documentos Inéditos de la Corona de Aragón).

85. E' fondamentale tener presente l'*ustage* *Quoniam per iniquum*, ove la *fides*, il *pactum* necessario tra *princeps* e sudditi, si concretizza in un dovere di lealtà che coinvolge direttamente «cussarii et monetarii». Sono essi che debbono «adjuvare» in ogni modo i *principes* che, in cambio, offrono e garantiscono la sicurezza della pace. Nella *littera* dell'*usatge* si sostiene esplicitamente che, in questo modo, tutti gli abitanti del regno, ivi compresi i «pagenses mercerii et negociatores peregrini» «possint se in illo fidare et credere». Tale «securacione» —che rappresenta oggettivamente un bene comune politico ed economico— è strettamente vincolata dalle glosse alle leggi «paccionatarum et convencionum» approvate in «loco curiis generalibus Chataloniae»; Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, *Cataluña medieval*, p. 179-182.

Nell'analisi di questo composito testo giuridico ho utilizzato il verbo *sembrare* perché si possono facilmente registrare due differenze salienti che distinguono quel testo dai capitoli eiximeniani impegnati a proteggere il bene moneta intesa quale istituzione della *res publica*. Da un lato si noterà come tra i beni equivalenti al bene-moneta l'*usatge*, e lo stesso Callís, pongano la complessa nozione di «*veritas principis*», mentre in un passaggio del *Margarita* si sostiene che «*princeps et res publica idem sunt [...] et est princeps in re publica sicut caput [...] ut dicit de praelato in ecclesia et ecclesia in praelato*».⁸⁶ Dall'altro si noterà come il livellamento tra i beni comuni posto nell'*ustage* commentato da Callís,⁸⁷ non si ritrovi invece nel dossier monetario eiximeniano nel quale, in cambio, si stabilisce una chiara gerarchia ascendente dei beni culminante proprio nella moneta. A differenza dei testi prodotti dal giurista catalano il valore politico, economico e sociale di questo bene non consente al frate catalano di considerarlo un mero *primum inter pares*, né, tantomeno, di collocarlo al di sotto della primazia del *princeps*.

Ci ritroviamo così dinanzi ad un quadro preciso di posizioni divergenti che esprimono direttamente le visioni politiche dei due intellettuali catalani fondate su una diversa gerarchia tra il valore, il vincolo del diritto rispetto alla forza, al senso stesso della politica. In effetti la visione monetaria di Callís risulta tessuta e costretta all'interno delle maglie del diritto che porta con sé i fatti sociali e gli sviluppi possibili della politica. La prospettiva del Gerundense si colloca invece all'interno di un'idea nella quale il diritto sottostà alla primazia della politica essendo inserito all'interno di una visione che esprime una direzione, un autentico disegno politico e istituzionale che può plasmare il futuro.⁸⁸ Gli esempi più espliciti di tale diversa prospettiva sono costituiti proprio dalla mancanza, che potrebbe sembrare clamorosa, di ogni menzione dei due testi giuridici fondamentali: la Decretale *Quanto, de Jureiurando* e la *lex Iulia maiestatis*, fonti conosciute e citate in altri loci del *Dozè*, eppure, come abbiamo visto, mai utilizzate nei capitoli monetari di quell'opera. Sebbene in questa sede non sia possibile dedicare uno spazio adeguato per descrivere e sottolineare il valore del disegno politico proposto dal Gerundense occorre almeno sottolineare come questo disegno, di cui la teoresi monetaria è parte integrante ed essenziale, si

86. *Margarita*, *Octavum dubium*, cap. 190, p. 132a.

87. A proposito di tale livellamento si veda anche il già citato *usatge Quoniam per iniquum*, ove i «*monetarii et cussarii*» sono convocati e considerati insieme a «*milites, magnates, rusticos et omnes homines nobiles et ignobiles*»; Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, *Cataluña medieval*, p. 179.

88. In questa direzione va misurato tutto il valore politico di un passo normalmente letto come una considerazione eiximeniana poco più che folcloristica: «*La quarta manera de guanyar diners s'appella artífica. E aquesta és saber guanyar diner per alguna art lucrativa o per officis temporal de senyor o de comunitat. Les arts lucratives, mes que altres, són art de jurista, de metges, de cambiador, de monader, de mercader e de notari quant lo nombre d'aquestes éss poch, axí com ésser deu sinó dels mercaders*»; *Dotzè llibre del Crestià I*, 1, cap. 148, p. 322. E' un'osservazione contenuta esattamente in uno dei capitoli monetari scritti dal Frate. Sulla necessità di contenere il più possibile il numero dei giuristi e dei tecnici delle professioni legali è fondamentale vedere le importanti riflessioni sviluppate in Rogerio R. TOSTES, «*Que multiplicació de juristes... posa en lo cor dels hòmens gran terror*».

traduca in progetti fiscali, in piani per il governo del deficit pubblico e per la realizzazione di una politica del credito, pubblico, comunitario e privato.⁸⁹

4. Osservazioni conclusive

Sulla scorta di quanto emerso nelle due sezioni precedenti intendo sottolineare conclusivamente cinque punti specifici provenienti dalla lettura comparativa dei testi dei due intellettuali catalani.

1. Risulta evidente che Callís ed Eiximenis condividono una concezione politica del valore della moneta intesa come istituzione e come segno delle relazioni sociali. Nessuno dei due infatti riduce il valore della moneta, il suo *praetium*, alla *bonitas intrinseca* del denaro coniato, innanzitutto perché il suo valore viene inteso da entrambi come valore dipendente da una *aestimatio* che non è concepita come l'esito di una decisione monocratica.

2. Rimane aperto, alla luce dei diversi passaggi messi in dialogo nel corso delle pagine precedenti, un percorso di ricerca che consenta di verificare come i due intellettuali considerino il «valor impositus»⁹⁰ del numerario effettivamente circolante in tutte le città della Corona per comprendere quale sia il suo impatto nella definizione di ogni singolo affare e, a partire dal 1407, quale conseguenze di natura economica e sociale porti in ciascuna delle *taulas de canvis*⁹¹ che si aprono in quei territori.

3. Formulo il terzo punto di queste osservazioni conclusive tramite un interrogativo che intende sottolineare l'importanza delle questioni proposte all'attenzione del lettore. Se l'*usatge* 66 e lo stesso Callís conferiscono un valore eminente ai beni che si sono menzionati più sopra (il bene-moneta, considerato *sub specie* aurea, la *fides*, la giustizia, la pace, insieme alla *veritas principis*) occorrerà stabilire se essi possano essere considerati una proprietà del *princeps* che «est res publica et caput rei publicae», ovvero se essi si trovino invece solo sotto la sua protezione, impersonale ed istituzionale. Si tratta di un quesito che per Eiximenis può essere fondatamente posto a partire da ciò che egli afferma in ciascuno

89. Si leggano in particolare i capitoli 149-153 e 193-197 del *Dotzè*, in *Dotzè llibre del Crestià I, 1*, p. 323-332, p. 413-422.

90. Sul tema si richiama qui l'articolo già citato di Ennio Cortese, «Intorno alla «causa impositionis» e taluni aspetti privatistici delle finanze medievali»; inoltre: Emanuele CONTE, «Diritto romano e fiscalità imperiale nel XII secolo», *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* (Roma), num. 106/1 (2004), p. 169-198; Emanuele CONTE, «“Ego quidem mundi dominus”. Ancora su Federico Barbarossa e il diritto giustiniano», in *Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Ludovico Gatto - Paola Spino Martini (ed.), Firenze, All'insegna del Giglio, 2002, p. 135-148; per una prospettiva che osserva alcune delle fonti coeve a quanto veniamo discutendo, resta ancora fondamentale il contributo di Filippo VASSALLI, «Concetto e natura del fisco», in Filippo VASSALLI, *Studi giuridici*, vol. III, Milano, Giuffrè, 1960, p. 39-130. Si tratta di un saggio pubblicato per la prima volta nel 1909.

91. Una tematica davvero importante, appena menzionata nell'importante *workshop* internazionale tenutosi a Roma nel 2019: «Los orígenes de la deuda pública en la Europa mediterránea (siglos XIII-XVI)», coord. de Armand Jammé e Pere Verdés Píjuan, 4-6 novembre 2019, atti in cds.

dei capitoli monetari del *Dotzè*, mentre per Callís esso trova un legittimo ed autorevole ancoraggio in un *locus classicus* del diritto romano citato esplicitamente nel capitolo 205 dell'*Octavum dubium* del suo *Margarita*: «Quia omnia sunt principis quoad protectionem non quoad dominium et proprietatem, ut l. bene a Zenone [...] et in l. deprecatio Endemonis [...] ad l. Rhodiam».⁹²

4. In questo quadro concettuale lo *jus cudendi* —che tanto per Callís quanto per Eiximenis è un diritto esclusivo del *princeps* posto a garanzia della forma pubblica della moneta— e la stessa prerogativa del *princeps* di stabilire le sedi della «cuditio monete»,⁹³ non possono essere interpretati come un riconoscimento del *dominium* del *princeps* sulla moneta. Senza alcun dubbio questo riconoscimento, che resta implicitamente negato nei *dubia* e nel trattato monetario di Callís, non sussisteva in Eiximenis. Il Gerundense considerava infatti lo *jus cudendi* una garanzia offerta dal *princeps* alla comunità economica e politica che utilizzava quella moneta costituente il *medium* della fiducia e della credibilità per tutte le relazioni commerciali e per ciascuna delle obbligazioni pecuniarie stipulate tra *cives*, segnatamente i *censals* e i *violaris*. La statuizione classica contenuta nel *Dotzè* è, in questo senso, di una chiarezza cristallina: «[...] lo diner és fermaça de veritat e testimoni a l'hom a reebre de l'altre certa quantitat de roba o de açò que demana».⁹⁴ Si tratta di una chiarezza ulteriormente elucidata dalla condanna dell'alterazione di questa *veritas*, di questa *veritat* costitutiva delle relazioni civiche ed economiche. L'alterazione della moneta non può infatti essere consentita *in primis* proprio al *princeps* e a nessun *princeps*: «[...] per tal tota senyoria qui falça aquesta ley comet crim de falç en la cosa pública».⁹⁵ Da un punto di vista giuridico e politico questa affermazione del Gerundense merita di essere considerata per due ulteriori significati supportati da una univoca teoria del potere e del diritto monetario. In primo luogo emerge qui una nettissima differenza tra l'individuazione eiximeniana del primo soggetto ritenuto legittimamente imputabile di falsificazione rispetto ai due diversi ed indistinguibili soggetti presenti nei testi di Callís: il «fabricator monetae» e una generica massa di persone che possono intaccare il valore del denaro coniato e circolante. In secondo luogo Eiximenis, ricorrendo al lessema *senyoria*, ha cura di estendere il suo divieto e il suo vasto apparato sanzionatorio, volto a tutelare il bene moneta, ad ogni forma di potere e ad ogni legittimo esercizio di governo esercitati sulla comunità, non limitandosi a considerare il profilo istituzionale della monarchia. Il baricentro della riflessione del frate catalano appare essere dunque non il monarca e il suo rapporto con la moneta, non l'equiparazione tra *veritas principis* e moneta aurea, ma la moneta in sé osservata nel rapporto

92. *Margarita*, *Octavum dubium*, cap. 205, p. 133a.

93. *Margarita*, *Octavum dubium*, cap. 82, p. 119b; per Eiximenis, *Dotzè llibre del Crestià I*, 1, cap. 139-152, p. 303-330.

94. *Dotzè llibre del Crestià I*, 1, cap. 140, p. 305, corsivi nostri.

95. *Dotzè llibre del Crestià I*, 1, cap. 139, p. 304, corsivi nostri.

fiduciario con la comunità. Nelle sue stesse parole, come si è visto, è la moneta la *veritat*, il tessuto connettivo fiduciario (*fermança*) che regge la comunità.

5. Concludo questa breve rassegna di possibili e auspicati approfondimenti sui testi monetari dei due intellettuali catalani ricorrendo al potere suggestivo di un passaggio che viene dal calamo della *lucerna iuris*, da un passo che, formalmente, si presenta assai distante dalle questioni sin qui affrontate. Ricorro tuttavia ad esso per due specifiche ragioni che si aggiungono alla già richiamata *laudatio* del Gerundense rivolta al giurista marchigiano. La prima si rifà alla ben nota ammirazione eiximeniana per i *regimina civitates* italiani, manifestata in moltissime occasioni all'interno dei suoi testi politici e nei suoi progetti di governo.⁹⁶ La seconda si fonda sulla tradizione bartoliana e bartolista che gode per lunghi secoli di una vasta eco e di importanti riconoscimenti tra i giuristi iberici e catalani⁹⁷ superando di molto il secolo di Bartolo che è il secolo di Francesc Eiximenis.

Sulla scorta di questo quadro, che ritrae l'ammirazione e la fattiva ricezione dei testi bartoliani, intendo richiamare la dichiarazione del giurista marchigiano che si legge nel suo commento al *Digesto*: «Civitates tamen que principem non recognoscunt in dominum et sic earum populus liber est [...] possent hoc forte statuere quia ipsamet civitas sibi princeps est».⁹⁸

Se in Bartolo non si incontrerà mai una connessione diretta tra questa nozione del *princeps* e la sua imputabilità per la «cuditio monetae» o per quanto attiene l'alterazione dei *nummi*, risulta tuttavia chiaro come la stessa possibilità di pensare la *civitas* come *princeps* offra una base concettuale sostanziale, politica e giuridica, per argomentare un diritto della moneta e una correlata giustizia penale così estesi come quelli che abbiamo potuto leggere nei capitoli del Gerundense.⁹⁹ Si confermerebbe così, secondo l'opinione di chi scrive, il rapporto

96. Si noterà che nel *Regiment de la cosa pública* vi sono moltissimi riferimenti a diverse città italiane ed ai rispettivi regimi di governo politico ed economico, mentre un riferimento diretto al «tiran de Pavia» che «esvahís la ciutat de Verona» si trova proprio in uno dei capitoli dedicati alla discussione sul valore e la funzione della moneta, v. *Dotzè llibre del Crestià I*, cap. 144, p. 314.

97. Come ci ricorda Paolo Grossi, il *jurisperitus* Berò, morto nel 1554, nei suoi *Consilia* dedicati alle questioni monetarie e specificamente alla misura del valore della moneta affermava con chiarezza che «Ita determinat Bartolus ad quem totus mundus recurrit»; BERO, *Consilia*, Bologna, 1567, cons. 143, n. 25, cit. in Paolo GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, p. 348; rispetto alla «fortuna di Bartolo» in questa specifica materia giuridica, v. anche Paolo GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, p. 354. Nella stessa direzione si veda anche Tommaso BROLLO, «Money in the debt relationship», p. 13, che ci ricorda come «the *Opinio Bartoli* [nei secoli successivi al XIV] even acquired legal value in Spain and Portugal».

98. BARTOLO DI SASSOFERRATO, *In prima Digesti veteris partem*, Venezia, Luca Antonio Giunta, 1567, D. 4.4.3, p. 156vb.

99. Si dovrà tener presente al riguardo che in uno dei capitoli centrali per comprendere la teoresi politica di Eiximenis, dedicato all'origine delle comunità si legge che «los hòmens separats», proposero di «ffer comunitat per millor estament llur, donchs ells, après que hagueren fetes comunitats, no's privaren de libertat», una «libertat» che misero a frutto innanzitutto nella scelta di darsi forme diverse di autogoverno: «[...] les comunitats de si matexes són franques, axí [...] que cascuna comunitat poch elegir senyoria aytal com se volch, si's volch que fos sots príncep, si's vol sots regiment de alguns de si matexa a temps, si's vol per altra via»; *Dotzè llibre del Crestià I*, cap. 156, p. 337-338.

particolare del frate francescano con il diritto, vale a dire la sua capacità di utilizzarlo fuori dall'officina dei giuristi per edificare con esso nuove e più impegnative architetture politiche ed economiche. Illuminata dal testo del Marchigiano la forma del diritto si configura quindi come la vera ultimativa discriminante del diverso statuto accordato alla moneta dai due intellettuali catalani.